SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 102**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Cassa depositi e prestiti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Otranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Otranto (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Otranto (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Cupri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Otranto (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 10 marzo 1993.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione — con provvedimento 10-13.1/Gab. del 12 marzo 1993 — e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Otranto (Lecce) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Cupri.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carmiano (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carmiano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Margiotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carmiano (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 29 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 30 gennaio e 16 febbraio 1993 risultavano infruttuose, mentre nella seduta del 27 febbraio 1993, convocata nell'ultimo giorno utile ma terminata il 28 successivo, il citato consesso provvedeva ad eleggere l'esecutivo, con deliberazione annullata dalla sezione di Lecce del comitato regionale di controllo per mancata presentazione del documento programmatico nei termini prescritti dallo statuto.

Ciò posto e considerato altresì che la deliberazione di elezione del sindaco e della giunta è stata adottata oltre il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, con la conseguenza che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con provvedimento n. 25/13.1-Gab del 10 marzo 1993, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carmiano (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beniamino Margiotta.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A2659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Spinazzola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Spinazzola (Bari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spinazzola (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Donato Cafagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spinazzola (Bari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 22 gennaio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 3 febbraio, 15 e 22 marzo 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1038/13.2-Gab. del 24 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spinazzola (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Donato Cafagna.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A2660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bitetto (Bari), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitetto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cinzia Carrieri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bitetto (Bari) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 20 marzo 1993.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1946/13.2/Gab. del 21 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitetto (Bari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cinzia Carrieri.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalbordino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Casalbordino (Chieti), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Chieti n. 505/13-Gab. del 15 febbraio 1993 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalbordino (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Giove è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casalbordino (Chieti) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 6 febbraio 1993.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalbordino ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Giove.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roma, a causa delle dimissioni presentate da cinquantasette consiglieri su ottanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Voci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roma — al quale la legge assegna ottanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinquantasette consiglieri in data 20 aprile 1993.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3847/3825/89/Gab A.L. del 20 aprile 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roma ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Voci

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2657

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Casamarciano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Raffaele Meo è stato eletto consigliere del comune di Casamarciano (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Rilevato che, in data 16 febbraio 1993, il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli, in quanto indagato in ordine ai reati di cui agli articoli 416, 81 cpv. 110, 323 e 479 del codice penale;

Rilevato, inoltre, che in data 23 marzo 1993 è stato raggiunto da un ulteriore ordine di custodia cautelare per falsità materiale ed ideologica e soppressione ed occultamento di atti, unitamente ad esponenti del noto clan camorristico «Alfieri» ed allo stesso Carmine Alfieri;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Raffaele Meo compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Casamarciano, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che il comportamento del medesimo amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta nel sopracitato comune;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Raffaele Meo dalla carica di consigliere del comune di Casamarciano;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Raffaele Meo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Casamarciano (Napoli).

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Raffaele Meo è stato eletto consigliere del comune di Casamarciano (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto, in data 16 febbraio 1993, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli in quanto indiziato dei reati di associazione a delinquere, abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Inoltre, in data 23 marzo 1993 è stato raggiunto da un ulteriore ordine di custodia cautelare per falsità materiale ed ideologica e soppressione ed occultamento di atti, unitamente ad esponenti del noto clan camorristico «Alfieri» ed allo stesso Carmine Alfieri.

A seguito di accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria, è emerso che il sig. Raffaele Meo ha favorito il rilascio di concessioni edilizie illegittime a parenti oppure a clienti dei progettisti componenti la stessa commissione edilizia, creando all'interno di questa una vera e propria associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di più delitti di abuso d'ufficio e falso.

La situazione giudiziaria del predetto consigliere, aggravatasi con il suo arresto, è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica ricoperta; la sua presenza, quindi, all'interno della suddetta amministrazione, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 2864/SdS/Gab./EE.LL. del 10 marzo 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Raffaele Meo dalla carica di consigliere e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto del 3 marzo 1993, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrono le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Casamarciano (Napoli), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Raffaele Meo dalla carica di consigliere del comune di Casamarciano (Napoli).

Roma, 13 aprile 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2664

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1993.

Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per le domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti ai Fondi di previdenza gestiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1963, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti da contribuzione per i lavoratori autonomi;

Sulla proposta del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, il quale nella seduta del 10 ottobre 1992 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti ai Fondi di previdenza gestiti dall'ente stesso;

Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non debba essere seguita la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti ai Fondi di previdenza gestiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti ai Fondi di previdenza gestiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

ALLEGATO 1

FONDI DI PREVIDENZA DELL ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E N P A M)

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL ART 2 SECONDO COMMA DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N 45

TAV 1 M - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per iscritti attivi (maschi)

	Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni																				
età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	0,64598																				
25	0,69112	0 69112																			
26	0,73935	0 73935	0 73935																		
27	0,79080	0 79080	0 79080	0 79080																	
28	0,84565	0 84565	0 84565	0 84565	0 84565																
29	0,90405	0 90405	0 90405	0 90405	0 90405	0 90405															
30	0,96619	0 96619	0 96619	0 96619	0 96619	0 96619	0 96619														
31	1,03231	1 03231	1 03231	1 03231	1 03231	1 03231	1 03231	1 03231													
32	1,10257	1 10257	1 10257	1 10257	1 10257	1 10257	1 10257	1 10257	1 10257												
33	1,17721	1 17721	1 17721	1 17721	1 17721	1 17721	1 17721	1 17721	1 17721	1 17721											
34	1,25647	1 25647	1 25647	1 25647	1 25647	1 25647	1 25647	1 25647	1 25647	1 25647	1 25647										
35	1,34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065	1 34065									
36	1,43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011	1 43011								
37	1,52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522	1 52522							
38	1,62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639	1 62639						
39	1,73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396	1 73396					
40	1,84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842	1 84842				
41	1,83154	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018	1 97018			
42	1,81462	1 95127	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978	2 09978		
43	1,79775	1 93221	2 07861	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	2 23770	
44	1,78157	1 91316	2 05723	2 21408	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453	2 38453
45	1,76607	1 89445	2 03546	2 18984	2 35792	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058	2 54058
46	1,87640	1 87640	2 01399	2 16513	2 33060	2 51075	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652	2 70652
47	1,99337	1 99337	1 99337	2 14088	2 30290	2 48028	2 67340	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327	2 88327
48	2,11743	2 11743	2 11743	2 11743	2 27560	2 44932	2 63952	2 84660	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163
49	2,24971	2 24971	2 24971	2 24971	2 24971	2 41932	2 60562	2 80959	3 03166	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298
50	2,39033	2 39033	2 39033	2 39033	2 39033	2 39033	2 57227	2 77211	2 99090	3 22910	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796
51	2,53988	2 53988	2 53988	2 53988	2 53988	2 53988	2 53988	2 73509	2 94951	3 18425	3 43984	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758
52	2,69890	2 69890	2 69890	2 69890	2 69890	2 69890	2 69890	2 69890	2 90841	3 13854	3 39050	3 66481	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291
53	2,86808	2 86808	2 86808	2 86808	2 86808	2 86808	2 86808	2 86808	2 86808	3 09303	3 34012	3 61063	3 90515	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521
54	3,04828	3 04828	3 04828	3 04828	3 04828	3 04828	3 04828	3 04828	3 04828	3 04828	3 28990	3 55529	3 84584	4 16219	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596
55	3,23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 23997	3 49960	3 78480	4 09702	4 43697	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638
56		3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 43914	3 71862	4 02560	4 36169	4 72762	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526
57			3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 65068	3 95178	4 28252	4 64461	5 03884	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725
58				3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	3 87592	4 20062	4 55727	4 94774	5 37287	5 83485	5 83485	5 83485
59					4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 11642	4 46694	4 85195	5 27345	5 73238	6 23109	6 23109
60						4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 37387	4 75269	5 16879	5 62434	6 12033	6 65931
61							4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	4 65068	5 06061	5 51088	6 00384	6 54056
62								4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	4 94910	5 39343	5 88149	6 41582
63									5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 27202	5 75476	6 28502
64										5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	5 62434	6 15023
65											6 01211	6 01211	6 01211	6 01211	6 01211	6 01211	6 01211	6 01211	6 01211	6 01211	6 01211
66												6 44380	6 44380	6 44380	6 44380	6 44380	6 44380	6 44380	6 44380	6 44380	6 44380
67													6 92923	6 92923	6 92923	6 92923	6 92923	6 92923	6 92923	6 92923	6 92923
68														7 47976	7 47976	7 47976	7 47976	7 47976	7 47976	7 47976	7 47976
69															8 10946	8 10946	8 10946	8 10946	8 10946	8 10946	8 10946

TAV I M - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per iscritti attivi (maschi)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45	2 54058																			
46	2 70652	2 70652																		
47	2 88327	2 88327	2 88327																	
48	3 07163	3 07163	3 07163	3 07163																
49	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298	3 27298															
50	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796	3 48796														
51	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758	3 71758													
52	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291	3 96291												
53	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521	4 22521											
54	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596	4 50596										
55	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638	4 80638									
56	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526	5 12526								
57	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725	5 46725							
58	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485	5 83485						
59	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109	6 23109					
60	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931	6 65931				
61	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380	7 12380			
62	6 99758	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978	7 62978		
63	6 86554	7 49759	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	8 18444	
64	6 72787	7 36027	8 04881	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705	8 79705
65	6 58700	7 21848	7 90982	8 66253																
66	6 44380	7 07472	7 74773	8 52644																
67	6 92923	6 92923	7 62438	8 38795																
68	7 47976	7 47976	7 47976	8 24874																
69	8 10946	8 10946	8 10946	8 10946																

TAV 1 F - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per iscritti attivi (femmine)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni:

età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	0,59339																				
25	0,63478	0 63478																			
26	0,67900	0 67900	0 67900																		
27	0,72622	0 72622	0 72622	0 72622																	
28	0,77665	0 77665	0 77665	0 77665	0 77665																
29	0,83051	0 83051	0 83051	0 83051	0 83051	0 83051															
30	0,88801	0 88801	0 88801	0 88801	0 88801	0 88801	0 88801														
31	0,94941	0 94941	0 94941	0 94941	0 94941	0 94941	0 94941	0 94941													
32	1,01498	1 01498	1 01498	1 01498	1 01498	1 01498	1 01498	1 01498	1 01498												
33	1,08503	1 08503	1 08503	1 08503	1 08503	1 08503	1 08503	1 08503	1 08503	1 08503											
34	1,15985	1 15985	1 15985	1 15985	1 15985	1 15985	1 15985	1 15985	1 15985	1 15985	1 15985										
35	1,23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975	1 23975									
36	1,32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506	1 32506								
37	1,41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616	1 41616							
38	1,51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343	1 51343						
39	1,61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732	1 61732					
40	1,72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825	1 72825				
41	1,69815	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1 84671	1,84671			
42	1,66633	1 81419	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1 97325	1,97325	1,97325		
43	1,63262	1 77976	1 93808	2 10840	10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2 10840	2,10840	2,10840	2,10840	
44	1,59747	1 74322	1 90079	2 07033	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2 25271	2,25271	2,25271	2,25271	2 25271
45	1,56101	1 70505	1 86114	2 02989	2 21146	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2 40678	2,40678	2,40678	2,40678	2 40678
46	1,66529	1 66529	1 81956	1 98676	2 16751	2 36198	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2 57119	2,57119	2,57119	2,57119	2 57119
47	1,77619	1 77619	1 77619	1 94146	2 12056	2 31419	2 52253	2 74665	2 74665	2 74665	2 74665	2 74665	2 74665	2 74665	2 74665	2 74665	2 74665	2,74665	2,74665	2,74665	2 74665
48	1,89423	1 89423	1 89423	1 89423	2 07131	2 26321	2 47067	2 69389	2 93402	2 93402	2 93402	2 93402	2 93402	2 93402	2 93402	2 93402	2 93402	2,93402	2,93402	2,93402	2 93402
49	2,01994	2 01994	2 01994	2 01994	2 01994	2 20970	2 41534	2 63766	2 87687	3 13420	3 13420	3 13420	3 13420	3 13420	3 13420	3 13420	3 13420	3,13420	3,13420	3,13420	3 13420
50	2,15396	2 15396	2 15396	2 15396	2 15396	2 15396	2 35734	2 57776	2 81604	3 07243	3 34824	3 34824	3 34824	3 34824	3 34824	3 34824	3 34824	3,34824	3,34824	3,34824	3 34824
51	2,29692	2 29692	2 29692	2 29692	2 29692	2 29692	2 29692	2 51496	2 75126	3 00671	3 28157	3 57725	3 57725	3 57725	3 57725	3 57725	3 57725	3,57725	3,57725	3,57725	3 57725
52	2,44959	2 44959	2 44959	2 44959	2 44959	2 44959	2 44959	2 44959	2 68340	2 93677	3 21070	3 50543	3 82248	3 82248	3 82248	3 82248	3 82248	3,82248	3,82248	3,82248	3 82248
53	2,61281	2 61281	2 61281	2 61281	2 61281	2 61281	2 61281	2 61281	2 61281	2 86358	3 13534	3 42914	3 74525	4 08530	4 08530	4 08530	4 08530	4,08530	4,08530	4,08530	4 08530
54	2,78727	2 78727	2 78727	2 78727	2 78727	2 78727	2 78727	2 78727	2 78727	2 78727	3 05631	3 34787	3 66307	4 00221	4 36704	4 36704	4 36704	4,36704	4,36704	4,36704	4 36704
55	2,97373	2 97373	2 97373	2 97373	2 97373	2 97373	2 97373	2 97373	2 97373	2 97373	2 97373	3 26246	3 57537	3 91365	4 27762	4 66917	4 66917	4,66917	4,66917	4,66917	4 66917
56		3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 17315	3 48315	3 81910	4 18230	4 57308	4 99346	4,99346	4,99346	4,99346	4 99346
57			3 38650	3 38650	3 38650	3 38650	3 38650	3 38650	3 38650	5 38650	3 38650	3 38650	3 38650	3 71948	4 08034	4 47046	4 89020	5,34175	5,34175	5,34175	5 34175
58				3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 61415	3 97202	4 35986	4 77914	5,23027	5,71557	5,71557	5 71557
59					3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	3 85757	4 24244	4 65953	5,11044	5,59559	6,11750	6 11750
60						4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 11913	4 53325	4,98204	5,46722	5,98925	6 55083
61							4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4 40056	4,84642	5,32961	5,85199	6 41403
62								4 70385	4 70385	4 70385	4 70385	4 70385	4 70385	4 70385	4 70385	4 70385	4 70385	4,70385	5,18422	5,70481	6 26760
63									5 03155	5 03155	5 03155	5 03155	5 03155	5 03155	5 03155	5 03155	5 03155	5,03155	5,03155	5,54953	6 11088
64										5 38778	5 38778	5 38778	5 38778	5 38778	5 38778	5 38778	5 38778	5,38778	5,38778	5,38778	5 94689
65											5 77883	5 77883	5 77883	5 77883	5 77883	5 77883	5 77883	5,77883	5,77883	5,77883	5 77883
66												6 21173	6 21173	6 21173	6 21173	6 21173	6 21173	6,21173	6,21173	6,21173	6 21173
67													6 69299	6 69299	6 69299	6 69299	6 69299	6,69299	6,69299	6,69299	6 69299
68														7 23158	7 23158	7 23158	7 23158	7,23158	7,23158	7,23158	7,23158
69															7 83709	7 83709	7,83709	7,83709	7,83709	7,83709	7,83709

TAV 1 F - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per iscritti attivi (femmine)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45	2 40678																			
46	2 57119	2 57119																		
47	2 74665	2 74665	2,74665																	
48	2 93402	2 93402	2,93402	2 93402																
49	3 13420	3 13420	3,13420	3 13420	3 13420															
50	3 34824	3 34824	3,34824	3 34824	3 34824	3 34824														
51	3 57725	3 57725	3,57725	3 57725	3 57725	3 57725	3 57725													
52	3 82248	3 82248	3,82248	3 82248	3 82248	3 82248	3 82248	3 82248												
53	4 08530	4 08530	4,08530	4 08530	4 08530	4 08530	4 08530	4 08530	4 08530											
54	4 36704	4 36704	4,36704	4 36704	4 36704	4 36704	4 36704	4 36704	4 36704	4 36704										
55	4 66917	4 66917	4,66917	4 66917	4 66917	4 66917	4 66917	4 66917	4 66917	4 66917	4 66917									
56	4 99346	4 99346	4,99346	4 99346	4 99346	4 99346	4 99346	4 99346	4 99346	4 99346	4 99346	4 99346								
57	5 34175	5 34175	5,34175	5 34175	5 34175	5 34175	5 34175	5 34175	5 34175	5 34175	5 34175	5 34175	5 34175							
58	5 71557	5 71557	5,71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557	5 71557						
59	6 11750	6 11750	6,11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6 11750	6,11750					
60	6 55083	6 55083	6,55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6 55083	6,55083	6 55083				
61	7 01866	7 01866	7,01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7 01866	7,01866	7 01866	7 01866			
62	6 87315	7 52456	7,52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7 52456	7,52456	7 52456	7 52456	7 52456		
63	6 71774	7 37069	8,07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	8 07311	
64	6 55282	7 20787	7,91267	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8,67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087	8 67087
65	6 38339	7 03857	7,74687	8 50897																
66	6 21173	6 86692	7,57697	8 34458																
67	6 69299	6 69299	7,40481	8 17623																
68	7 23158	7 23158	7,23158	8 00693																
69	7 83709	7 83709	7,83709	7 83709																

TAV 2 M - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE

Per iscritti attivi (maschi)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni:

età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	5,97915																				
25	6,09960	6,09960																			
26	6,22241	6,22241	6,22241																		
27	6,34756	6,34756	6,34756	6,34756																	
28	6,47507	6,47507	6,47507	6,47507	6,47507																
29	6,60485	6,60485	6,60485	6,60485	6,60485	6,60485															
30	6,73688	6,73688	6,73688	6,73688	6,73688	6,73688	6,73688														
31	6,87119	6,87119	6,87119	6,87119	6,87119	6,87119	6,87119	6,87119													
32	7,00771	7,00771	7,00771	7,00771	7,00771	7,00771	7,00771	7,00771	7,00771												
33	7,14644	7,14644	7,14644	7,14644	7,14644	7,14644	7,14644	7,14644	7,14644	7,14644											
34	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738	7,28738										
35	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055	7,43055									
36	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600	7,57600								
37	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381	7,72381							
38	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405	7,87405						
39	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670	8,02670					
40	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187	8,18187				
41	7,90854	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958	8,33958			
42	7,63046	8,05979	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993	8,49993		
43	7,34973	7,77502	8,21345	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,662[illegible]	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	8,66293	
44	7,06916	7,48744	7,92181	8,36960	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,8286.	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867	8,82867
45	6,78986	7,19959	7,62688	8,07059	8,52802	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698	8,99698
46	6,91309	6,91309	7,33172	7,76829	8,22165	8,68901	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816	9,16816
47	7,03800	7,03800	7,03800	7,46581	7,91195	8,37523	8,85285	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249	9,34249
48	7,16468	7,16468	7,16468	7,16468	7,60196	8,05798	8,53152	9,01971	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020	9,52020
49	7,29355	7,29355	7,29355	7,29355	7,29355	7,74057	8,20675	8,69085	9,18992	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156	9,70156
50	7,42472	7,42472	7,42472	7,42472	7,42472	7,42472	7,88182	8,35850	8,85351	9,36382	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700	9,88700
51	7,55814	7,55814	7,55814	7,55814	7,55814	7,55814	7,55814	8,02566	8,51322	9,01952	9,54148	10,07658	10,07658	10,07658	10,07658	10,07658	10,07658	10,07658	10,07658	10,07658	10,07658
52	7,69388	7,69388	7,69388	7,69388	7,69388	7,69388	7,69388	7,69388	8,17223	8,67107	9,18908	9,72311	10,27060	10,27060	10,27060	10,27060	10,27060	10,27060	10,27060	10,27060	10,27060
53	7,83210	7,83210	7,83210	7,83210	7,83210	7,83210	7,83210	7,83210	7,83210	8,32168	8,83225	9,36244	9,90902	10,46937	10,46937	10,46937	10,46937	10,46937	10,46937	10,46937	10,46937
54	7,97309	7,97309	7,97309	7,97309	7,97309	7,97309	7,97309	7,97309	7,97309	7,97309	8,47437	8,99713	9,53998	10,09962	10,67336	10,67336	10,67336	10,67336	10,67336	10,67336	10,67336
55	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,11669	8,63020	9,16570	9,72180	10,29508	10,88281	10,88281	10,88281	10,88281	10,88281	10,88281
56		8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,26019	8,78711	9,33661	9,90723	10,49549	11,09858	11,09858	11,09858	11,09858	11,09858
57			8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,40667	8,94782	9,51217	10,09820	10,70235	11,32173	11,32173	11,32173	11,32173
58				8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	8,55680	9,11309	9,69323	10,29566	10,91672	11,55343	11,55343	11,55343
59					8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	8,71151	9,28397	9,88096	10,50090	11,14001	11,79522	11,79522
60						8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	8,87168	9,46146	10,07651	10,71520	11,37364	12,04867
61							9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,03887	9,64726	10,28172	10,94056	11,61977
62								9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,21481	9,84344	10,49901	11,17978
63									9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	9,40216	10,05322	10,73219
64										9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	9,60489	10,28099
65											9,82841	9,82841	9,82841	9,82841	9,82841	9,82841	9,82841	9,82841	9,82841	9,82841	9,82841
66												10,07925	10,07925	10,07925	10,07925	10,07925	10,07925	10,07925	10,07925	10,07925	10,07925
67													10,36382	10,36382	10,36382	10,36382	10,36382	10,36382	10,36382	10,36382	10,36382
68														10,68891	10,68891	10,68891	10,68891	10,68891	10,68891	10,68891	10,68891
69															11,06306	11,06306	11,06306	11,06306	11,06306	11,06306	11,06306

TAV 2 M - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE

Per iscritti attivi (maschi)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45	8 99698																			
46	9 16816	9 16816																		
47	9 34249	9 34249	9 34249																	
48	9 52020	9 52020	9, 52020	9 52020																
49	9 70156	9 70156	9 70156	9 70156	9 70156															
50	9 88700	9 88700	9 88700	9 88700	9 88700	9 88700														
51	10 07658	10 07658	10 07658	10 07658	10 07658	10 07658	10 07658													
52	10 27060	10 27060	10 27060	10 27060	10 27060	10 27060	10 27060	10 27060												
53	10 46937	10 46937	10 46937	10 46937	10 46937	10 46937	10 46937	10 46937	10 46937											
54	10 67336	10 67336	10 67336	10 67336	10 67336	10 67336	10 67336	10 67336	10 67336	10 67336										
55	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281	10 88281									
56	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858	11 09858								
57	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173	11 32173							
58	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343	11 55343						
59	11 79522	11 79522	11,79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522	11 79522					
60	12 04867	12 04867	12,04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867	12 04867				
61	12 31610	12 31610	12,31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610	12 31610			
62	11 88160	12 60110	12,60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110	12 60110		
63	11 43725	12 16410	12,90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	12 90928	
64	10 98607	11 71825	12,47306	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690	13 24690
65	10 53299	11 26776	12,03077	12 81738																
66	10 07925	10 81636	11,58505	12 38328																
67	10 36382	10 36382	11,13802	11 94539																
68	10 68891	10 68891	10,68891	11 50531																
69	11 06306	11 06306	11,06306	11 06306																

TAV 2 F - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE

Per iscritti attivi (femmine)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni:

età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	5 97805																				
25	6 09820	6,09820																			
26	6 22075	6,22075	6,22075																		
27	6 34565	6,34565	6,34565	6 34565																	
28	6 47275	6,47275	6,47275	6 47275	6 47275																
29	6 60199	6,60199	6,60199	6 60199	6 60199	6 60199															
30	6 73338	6,73338	6,73338	6 73338	6 73338	6 73338	6 73338														
31	6 86696	6,86696	6,86696	6 86696	6 86696	6 86696	6 86696	6 86696													
32	7 00251	7,00251	7,00251	7 00251	7 00251	7 00251	7 00251	7 00251	7 00251												
33	7 14002	7,14002	7,14002	7 14002	7 14002	7 14002	7 14002	7 14002	7 14002	7 14002											
34	7 27941	7,27941	7,27941	7 27941	7 27941	7 27941	7 27941	7 27941	7 27941	7 27941	7 27941										
35	7 42077	7,42077	7,42077	7 42077	7 42077	7 42077	7 42077	7 42077	7 42077	7 42077	7 42077	7 42077									
36	7 56414	7,56414	7,56414	7 56414	7 56414	7 56414	7 56414	7 56414	7 56414	7 56414	7 56414	7 56414	7 56414								
37	7 70960	7,70960	7,70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960	7 70960							
38	7 85720	7,85720	7,85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720	7 85720						
39	8 00683	8,00683	8,00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683	8 00683					
40	8 15866	8,15866	8,15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866	8 15866				
41	7 88293	8,31257	8,31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257	8 31257			
42	7 60238	8,03012	8,46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864	8 46864		
43	7 31912	7,74264	8,17924	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8 62685	8,62685	
44	7 03599	7,45231	7,88464	8 33033	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8 78725	8,78725	8,78725
45	6 75390	7,16146	7,58649	8 02785	8 48286	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8 94934	8,94934	8,94934
46	6 87192	6,87192	7,28806	7 72203	8 17268	8 63726	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9 11355	9,11355	9,11355
47	6 99119	6,99119	6,99119	7 41616	7 85933	8 31953	8 79397	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9 28036	9,28036	9,28036
48	7 11161	7,11161	7,11161	7 11161	7 54565	7 99829	8 46834	8 95291	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969	9,44969	9,44969
49	7 23432	7,23432	7,23432	7 23432	7 23432	7 67771	8 14011	8 62028	9 11529	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9,62278	9,62278
50	7 35868	7,35868	7,35868	7 35868	7 35868	7 35868	7 81171	8 28415	8 77476	9 28053	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9,79905	9,79905
51	7 48466	7,48466	7,48466	7 48466	7 48466	7 48466	7 48466	7 94763	8 43045	8 93183	9 44871	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9,97861	9,97861
52	7 61196	7,61196	7,61196	7 61196	7 61196	7 61196	7 61196	7 61196	8 08521	8 57873	9 09123	9 61958	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10,16124	10,16124
53	7 74061	7,74061	7,74061	7 74061	7 74061	7 74061	7 74061	7 74061	7 74061	8 22447	8 72907	9 25307	9 79326	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10,34707	10,34707
54	7 87094	7,87094	7,87094	7 87094	7 87094	7 87094	7 87094	7 87094	7 87094	7 87094	8 36580	8 88186	9 41776	9 97023	10 53662	10 53662	10 53662	10 53662	10 53662	10,53662	10,53662
55	8 00246	8,00246	8,00246	8 00246	8 00246	8 00246	8 00246	8 00246	8 00246	8 00246	8 00246	8 50874	9 03671	9 58497	10 15019	10 72965	10,72965	10 72965	10 72965	10,72965	10,72965
56		8,12294	8,12294	8 12294	8 12294	8 12294	8 12294	8 12294	8 12294	8 12294	8 12294	8 12294	8 64110	9 18147	9 74261	10 32109	10,91416	10 91416	10 91416	10,91416	10,91416
57			8,24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 24217	8 77273	9 32603	9 90060	10,49293	11 10019	11 10019	11,10019	11,10019
58				8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 36126	8 90484	9 47172	10,06038	10 66725	11 28941	11,28941	11,28941
59					8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	8 48035	9 03762	9,61877	10 22226	10 84440	11,48223	11,48223
60						8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	8 59832	9,16992	9 76602	10 38503	11,02318	11,67741
61							8 71611	8 71611	8 71611	8 71611	8 71611	8 71611	8 71611	8 71611	8 71611	8 71611	8,71611	9 30277	9 91457	10,54989	11,20485
62								8 83217	8 83217	8 83217	8 83217	8 83217	8 83217	8 83217	8 83217	8 83217	8,83217	8 83217	9 43469	10,06304	10,71554
63									8 94408	8 94408	8 94408	8 94408	8 94408	8 94408	8 94408	8 94408	8,94408	8 94408	8 94408	9,56342	10,20931
64										9 05343	9 05343	9 05343	9 05343	9 05343	9 05343	9 05343	9,05343	9 05343	9 05343	9,05343	9,69071
65											9 16319	9 16319	9 16319	9 16319	9 16319	9 16319	9,16319	9 16319	9 16319	9,16319	9,16319
66												9 27970	9 27970	9 27970	9 27970	9 27970	9,27970	9 27970	9,27970	9,27970	9,27970
67													9 40858	9 40858	9 40858	9 40858	9,40858	9 40858	9,40858	9,40858	9,40858
68														9 55494	9 55494	9 55494	9,55494	9,55494	9,55494	9,55494	9,55494
69															9 72405	9 72405	9,72405	9,72405	9,72405	9,72405	9,72405

TAV 2 F - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE

Per iscitti attivi (femmine)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45	8 94934																			
46	9 11355	9 11355																		
47	9 28036	9 28036	9 28036																	
48	9 44969	9 44969	9 44969	9 44969																
49	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278	9 62278															
50	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905	9 79905														
51	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861	9 97861													
52	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124	10 16124												
53	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10 34707	10,34707											
54	10 53662	10 53662	10 53662	10 53662	10 53662	10 53662	10 53662	10 53662	10,53662	10 53662										
55	10 72965	10 72965	10 72965	10 72965	10 72965	10 72965	10 72965	10 72965	10,72965	10 72965	10 72965									
56	10 91416	10 91416	10 91416	10 91416	10 91416	10 91416	10 91416	10 91416	10,91416	10 91416	10 91416	10 91416								
57	11 10019	11 10019	11 10019	11 10019	11 10019	11 10019	11 10019	11 10019	11,10019	11 10019	11 10019	11 10019	11 10019							
58	11 28941	11 28941	11 28941	11 28941	11 28941	11 28941	11 28941	11 28941	11,28941	11 28941	11 28941	11 28941	11 28941	11 28941						
59	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223	11,48223	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223	11 48223					
60	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11,67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741	11 67741				
61	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11,87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631	11 87631			
62	11 38822	12 07784	12 07784	12 07784	12 07784	12 07784	12 07784	12 07784	12,07784	12 07784	12 07784	12 07784	12 07784	12 07784	12 07784	12 0'784	12 07784	12 07784		
63	10 88002	11 57146	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12,28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	12 28033	
64	10 35531	11 04545	11 75692	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633	12,48633	12,48633	12,48633	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633	12 48633
65	9 82008	10 50512	11 21649	11 94985																
66	9 27970	9 95833	10 66605	11 40096																
67	9 40858	9 40858	10 11142	10 84438																
68	9 55494	9 55494	9 55494	10 28473																
69	9 72405	9 72405	9 72405	9 72405																

TAV 3 M - FONDI SPECIALI

Per iscritti attivi (maschi)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	4 274946																				
25	4 253243	4 420612																			
26	4 233236	4 404178	4,573191																		
27	4 215685	4 389649	4,562532	4,732976																	
28	4 201198	4 377792	4,554010	4,728626	4,900251																
29	4 190133	4 369083	4,548262	4,726533	4,902634	5,075153															
30	4 182219	4 363914	4,545794	4,727362	4,907440	5,084733	5 257810														
31	4 176938	4 362067	4,547059	4,731676	4,915387	5,096971	5,275107	5 448353													
32	4 173057	4 362670	4,551510	4,739625	4,926747	5,112307	5,295051	5 473637	5 646615												
33	4 169037	4 364572	4,558359	4,750744	4,941752	5,131085	5,318141	5 501637	5 680215	5 852430											
34	4 162237	4 366118	4,566362	4,764169	4,959875	5,153485	5 344672	5 532806	5 716581	5 894634	6 065531										
35	4 151163	4 364565	4,573795	4,778600	4,980205	5,178936	5 374781	5 567390	5 756109	5 939619	6 116559	6,285521									
36	4 31172	4 358392	4,577873	4,792312	5,001455	5,206553	5,407931	5 605562	5 799077	5 987809	6 170432	6,345601	6 511948								
37	4 0 5933	4 342803	4,577040	4,802470	5,021891	5 235058	5 443256	5 646810	5 84 686	6 039505	6 227591	6,408628	6 581299	6 744286							
38	4 311173	4 311173	4,566310	4,807446	5,038600	5,262680	5,479461	5 690265	5 89.427	6 094914	6 288342	6,475042	6 653717	6 823093	6 981923						
39	4 538379	4 538379	4,538379	4,801707	5,049540	5,286104	5,514428	5 734319	5 947147	6 153262	6 352641	6,544908	6 729411	6 904887	7 070125	7 223958					
40	4 777929	4 777929	4,777929	4,777929	5,049256	5,303464	5 545004	5 777039	5 999422	6 213577	6 419884	6,618338	6 808586	6 990002	7 161378	7 321579	7 469540				
41	5 029642	5 029642	5,029642	5,029642	5,029642	5,308662	5 568807	5 814776	6 049877	6 274027	6 488716	6,694364	6 890997	7 078298	7 255683	7 422017	7 576258	7 717458			
42	5 293510	5 293510	5,293510	5,293510	5,293510	5 293510	5,579766	5 845267	6 094980	6 332372	6 557445	6,771764	6 975803	7 169637	7 352993	7 525351	7 685664	7 833000	7 966544		
43	5 569119	5 569119	5,569119	5,569119	5,569119	5,569119	5,569119	5 862014	6 132156	6 384802	6 623595	6,848641	7 061598	7 263005	7 452999	7 631372	7 797679	7 950980	8 090473	8 215489	
44	5 856065	5 856065	5,856065	5,856065	5,856065	5,856065	5,856065	5 856065	6 154850	6 428778	6 683420	6,922610	7 146584	7 357103	7 554788	7 739854	7 912173	8,071392	8 216697	8 347427	8 463076
45	6 152770	6 152770	6,152770	6,152770	6,152770	6,152770	6,152770	6 152770	6 152770	6 456617	6 733405	6,989044	7 227578	7 449398	7 656382	7 849252	8 028313	8 193536	8 344673	8 481053	8 602172
46	6 459192	6 459192	6,459192	6,459192	6,459192	6,459192	6 459192	6 459192	6 459192	6 459192	6 767086	7,045641	7 301134	7 537837	7 756320	7 958594	8 145496	8,317439	8 474506	8 616568	8 743112
47	6 775185	6 775185	6,775185	6,775185	6,775185	6,775185	6,775185	6 775185	6 775185	6 775185	6 775185	7,085905	7 364962	7 619021	7,852596	8 066467	8 262788	8,442526	8 606215	8 754064	8 886076
48	7 100026	7 100026	7,100026	7,100026	7,100026	7,100026	7,100026	7 100026	7,100026	7 100026	7,100026	7,100026	7 412187	7 690347	7,941580	8,170657	8 378590	8,567688	8 739063	8 893381	9 030987
49	7 433699	7 433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7,433699	7 745621	8,021249	8,268078	8,491144	8,691713	8 872256	9 034035	9 177861
50	7 775122	7 775122	7,775122	7,775122	7,775122	7,775122	7,775122	7 775122	7,775122	7,775122	7,775122	7,775122	7,775122	7,775122	8,085040	8,356449	8,597273	8,812816	9,004618	9 175315	9 326326
51	8 122774	8 122774	8,122774	8,122774	8,122774	8,122774	8,122774	8 122774	8,122774	8,122774	8 122774	8,122774	8,122774	8,122774	8,122774	8,428811	8,694247	8,927436	9,133950	9 315616	9 475233
52	8 475539	8 475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,475539	8,775720	9,033378	9,257289	9 453284	9,623488
53	8 832414	8 832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	8,832414	9,124663	9,372689	9 585670	9 769682
54	9 192676	9 192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,192676	9,474816	9,711312	9 911708
55	9 554789	9 554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9 554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,554789	9,824656	10,04777
56		9 916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	9,916027	10 17211
57			10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10,27932	10 27932	10,27932	10 27932
58				10,64477	10,64477	10,64477	10,64477	10 64477	10,64477	10,64477	10,64477	10,64477	10,64477	10,64477	10,64477	10,64477	10,64477	10 64477	10,64477	10,64477	10 64477
59					11,01265	11,01265	11 01265	11 01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11,01265	11 01265
60						11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11,38267	11 38267
61							11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497
62								12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12 13025
63									12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12 51047	12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12 51047
64										12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12 89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622
65											13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866
66												13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13 69254
67													14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14 15426
68														14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14 68864
69															15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15 33062

TAV 3 M - FONDI SPECIALI

Per iscritti attivi (maschi)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni:

età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					
40																					
41																					
42																					
43																					
44																					
45	8,707692																				
46	8,853802	8,948478																			
47	9,001909	9,101401	9,184576																		
48	9,152029	9,256340	9,343942	9,415042																	
49	9,304220	9,413410	9,505448	9,580538	9,639067																
50	9,458612	9,572805	9,669354	9,748463	9,810517	9,856076															
51	9,614382	9,734172	9,835305	9,918619	9,984263	10,03287	10,06518														
52	9,770855	9,897127	10,00355	10,09107	10,16042	10,21217	10,24704	10,26592													
53	9,927145	10,06116	10,17362	10,26593	10,33914	10,39414	10,43167	10,45260	10,45260												
54	10,08229	10,22579	10,34543	10,44324	10,52074	10,57912	10,61940	10,64248	10,64248	10,64248											
55	10,23400	10,38983	10,51826	10,62260	10,70503	10,76717	10,81034	10,83565	10,83565	10,83565	10,83565										
56	10,38052	10,55143	10,69150	10,80401	10,89237	10,95887	11,00525	11,03290	11,03290	11,03290	11,03290	11,03290									
57	10,51929	10,71104	10,86502	10,98801	11,08353	11,15508	11,20500	11,23514	11,23514	11,23514	11,23514	11,23514	11,23514								
58	10,64477	10,86612	11,03920	11,17461	11,27920	11,35670	11,41063	11,44340	11,44340	11,44340	11,44340	11,44340	11,44340	11,44340							
59	11,01265	11,01265	11,21272	11,34502	11,48020	11,56508	11,62356	11,65912	11,65912	11,65912	11,65912	11,65912	11,65912	11,65912	11,65912						
60	11,38267	11,38267	11,38267	11,55869	11,68808	11,78138	11,84529	11,88380	11,88380	11,88380	11,88380	11,88380	11,88380	11,88380	11,88380	11,88380					
61	11,75497	11,75497	11,75497	11,75497	11,90401	12,00831	12,07807	12,11977	12,11977	12,11977	12,11977	12,11977	12,11977	12,11977	12,11977	12,11977	12,11977				
62	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,13025	12,24924	12,32617	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073	12,37073			
63	12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12,51047	12,59603	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314	12,64314		
64	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,89622	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	12,94471	
65	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866	13,28866
66	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254	13,69254
67	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426	14,15426
68	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864	14,68864
69	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062	15,33062

TAV 3 M - FONDI SPECIALI

Per iscritti attivi (maschi)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni:

età	42	43	44	45
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66	13 69254			
67	14 15426	14 15426		
68	14 68864	14 68864	14 68064	
69	15 33062	15 33062	15 33062	15 33062

TAV 3 F - FONDI SPECIALI

Per iscritti attivi (femmine)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	3,333137																				
25	3,656605	3,866201																			
26	3,580533	3,793496	4,006164																		
27	3,505366	3,721325	3,937880	4,153436																	
28	3,431791	3,650192	3,870287	4,090267	4,308478																
29	3,360732	3,580780	3,803885	4,027975	4,251162	4,471738															
30	3,292600	3,514021	3,739359	3,967059	4,194947	4,421065	4,643654														
31	3,227629	3,450286	3,677603	3,908151	4,140271	4,371693	4,600391	4,824564													
32	3,165853	3,389832	3,619012	3,852179	4,087789	4,324079	4,558688	4,789528	5,014770												
33	3,107345	3,332725	3,563885	3,799579	4,038475	4,278914	4,519033	4,756383	4,988830	5,214527											
34	3,052105	3,278987	3,512236	3,750610	3,992732	4,237149	4,482087	4,725587	4,965128	5,198540	5,423974										
35	2,999351	3,228531	3,464016	3,705225	3,950774	4,199152	4,448783	4,697784	4,944107	5,185173	5,418793	5,643140									
36	2,948613	3,180616	3,419202	3,663436	3,912613	4,165198	4,419546	4,673959	4,926453	5,174906	5,416696	5,649643	5,871960								
37	2,898626	3,134691	3,376972	3,625174	3,878218	4,135262	4,394623	4,654517	4,913136	5,168404	5,418143	5,659715	5,890970	6,110190							
38	3,089399	3,089399	3,336725	3,589566	3,847502	4,109298	4,373976	4,639698	4,904554	5,166633	5,423787	5,673805	5,914061	6,142466	6,357402						
39	3,296919	3,296919	3,296919	3,555864	3,819440	4,087095	4,357434	4,629338	4,900825	5,169868	5,434470	5,692436	5,941550	6,179232	6,403491	6,612841					
40	3,522170	3,522170	3,522170	3,522170	3,792979	4,067327	4,344523	4,623012	4,901540	5,177991	5,450238	5,716225	5,973741	6,220597	6,454301	6,672996	6,875364				
41	3,766003	3,766003	3,766003	3,766003	3,766003	4,048760	4,333729	4,620080	4,906103	5,190418	5,470796	5,745037	6,011059	6,266668	6,509747	6,737934	6,949548	7,143470			
42	4,029254	4,029254	4,029254	4,029254	4,029254	4,029254	4,323838	4,619045	4,913915	5,206594	5,495600	5,778614	6,053401	6,317891	6,569953	6,807585	7,028604	7,231543	7,415516		
43	4,312396	4,312396	4,312396	4,312396	4,312396	4,312396	4,312396	4,618447	4,923256	5,225741	5,523931	5,816265	6,100378	6,374042	6,635243	6,881965	7,112367	7,324495	7,517133	7,689660	
44	4,615418	4,615418	4,615418	4,615418	4,615418	4,615418	4,615418	4,615418	4,932317	5,245813	5,554730	5,857011	6,151057	6,434503	6,705178	6,961180	7,200658	7,421984	7,623476	7,804209	7,963846
45	4,937996	4,937996	4,937996	4,937996	4,937996	4,937996	4,937996	4,937996	4,937996	5,264822	5,585787	5,899655	6,204331	6,498224	6,779025	7,044680	7,293458	7,523722	7,734109	7,923250	8,090539
46	5,278726	5,278726	5,278726	5,278726	5,278726	5,278726	5,278726	5,278726	5,278726	5,278726	5,614251	5,941169	6,258232	6,563362	6,855035	7,131065	7,389577	7,629065	7,848163	8,045812	8,220996
47	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,636051	5,978701	6,309736	6,627958	6,931371	7,218587	7,487609	7,736805	7,964950	8,170998	8,354229
48	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,008727	6,356556	6,689543	7,006610	7,305924	7,586298	7,845998	8,083697	8,298500	8,489716
49	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,395319	6,746047	7,078542	7,391928	7,684615	7,955691	8,203751	8,427828	8,627399
50	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	6,794425	7,145435	7,474733	7,781727	8,065157	8,324450	8,558593	8,767025
51	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,204408	7,552813	7,876018	8,173805	8,445318	8,690389	8,908446
52	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,623354	7,966014	8,280080	8,565784	8,822750	9,051260
53	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,049431	8,383025	8,684821	8,955578	9,195454
54	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,480119	8,801262	9,087698	9,340764
55	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	8,912965	9,218284	9,486372
56		9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,345850	9,632007
57			9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173	9,776173
58				10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050	10,20050
59					10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728	10,61728
60						11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527	11,02527
61							11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247
62								11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708
63									12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836
64										12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754
65											12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039
66												13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870
67													13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223
68														14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165
69															14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767

TAV 3 F - FONDI SPECIALI

Per iscritti attivi (femmine)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					
40																					
41																					
42																					
43																					
44																					
45	8 235941																				
46	8 373444	8 503436																			
47	8 514002	8 650398	8 764005																		
48	8 656992	8 800080	8 919408	9 015860																	
49	8 802157	8 952128	9 077459	9 178916	9 257660																
50	8 949623	9 106479	9 238001	9 344720	9 427720	9,488410															
51	9 099367	9 263443	9 401168	9 513323	9 600801	9,664973	9,707461														
52	9 251220	9 422962	9 567196	9 684805	9 776914	9,844755	9,889946	9,914282													
53	9 405213	9 585260	9 736382	9 859692	9 956437	10,02805	10,07607	10,10232	10 10232												
54	9 561193	9 750246	9 908827	10,03816	10,13974	10,21514	10,26606	10,29430	10 29430	10 29430											
55	9 719180	9 918036	10,08469	10,22053	10,32719	10,40651	10,46032	10,49057	10 49057	10 49057	10 49057										
56	9 878888	10,08906	10,26446	10,40729	10,51938	10,60276	10,65950	10,69171	10 69171	10 69171	10 69171	10 69171									
57	10,03997	10,26300	10,44845	10,59880	10,71668	10,80433	10,86406	10,89820	10 89820	10 89820	10 89820	10 89820	10 89820								
58	10,20050	10,43907	10,63600	10,79502	10,91913	11,01132	11,07416	11,11022	11 11022	11 11022	11 11022	11 11022	11 11022	11,11022							
59	10,61728	10,61728	10,82794	10,99672	11,12788	11,22481	11,29082	11,32873	11 32873	11 32873	11 32873	11 32873	11 32873	11,32873	11,32873						
60	11,02527	11,02527	11,02527	11,20549	11,34433	11,44642	11,51551	11,55508	11 55508	11 55508	11 55508	11 55508	11 55508	11,55508	11,55508	11,55508					
61	11,42247	11,42247	11,42247	11,42247	11,57010	11,67756	11,74974	11,79063	11 79063	11 79063	11 79063	11 79063	11 79063	11,79063	11,79063	11,79063	11,79063				
62	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,80708	11,92036	11,99539	12,03719	12,03719	12 03719	12 03719	12 03719	12 03719	12,03719	12,03719	12,03719	12,03719	12 03719			
63	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,17836	12,25586	12,29773	12,29773	12 29773	12 29773	12 29773	12 29773	12,29773	12 29773	12,29773	12,29773	12 29773	12 29773		
64	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,53754	12,57799	12,57799	12,57799	12,57799	12,57799	12 57799	12,57799	12 57799	12,57799	12,57799	12 57799	12 57799	12 57799	
65	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12,89039	12 89039	12,89039	12,89039	12 89039	12,89039	12,89039	12 89039	12,89039	12 89039	12 89039	12 89039	12 89039
66	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13,24870	13 24870	13,24870	13,24870	13 24870	13 24870	13 24870	13 24870
67	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13 65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13,65223	13 65223	13 65223	13 65223	13,65223	13 65223	13 65223	13 65223	13 65223
68	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14,11165	14 11165	14,11165	14,11165	14 11165	14 11165	14 11165	14 11165
69	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14,64767	14 64767	14,64767	14,64767	14 64767	14 64767	14 64767	14 64767

TAV 3 F - FONDI SPECIALI

Per iscritti attivi (femmine)

Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni

età	42	43	44	45
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66	13 24870			
67	13 65223	13 65223		
68	14 11165	14 11165	14 11165	
69	14 64767	14 64767	14 64767	14 64767

TAV. 4 - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione diretta immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

eta	di vecchiaia o anz.ta		di invalidita	
	M	F	M	F
20			10.8270	11.6086
21			11.1800	11.8546
22			11.5092	12.0781
23			11.8068	12.2766
24			12.0741	12.4485
25			12.3047	12.5941
26			12.4966	12.7147
27			12.6495	12.8106
28			12.7661	12.8837
29			12.8486	12.9376
30			12.9012	12.9764
31			12.9307	13.0044
32			12.9415	13.0238
33			12.9372	13.0342
34			12.9210	13.0363
35			12.8962	13.0315
36			12.8650	13.0201
37			12.8288	13.0032
38			12.7889	12.9819
39			12.7447	12.9556
40	13.7433	13.7641	12.6984	12.9255
41	13.6728	13.6941	12.6486	12.8903
42	13.5979	13.6195	12.5971	12.8512
43	13.5182	13.5399	12.5411	12.8065
44	13.4334	13.4549	12.4819	12.7571
45	13.3432	13.3644	12.4172	12.7011
46	13.2476	13.2683	12.3476	12.6383
47	13.1463	13.1660	12.2729	12.5680
48	13.0391	13.0576	12.1931	12.4897
49	12.9257	12.9427	12.1066	12.4029
50	12.8063	12.8211	12.0168	12.3080
51	12.6804	12.6924	11.9207	12.2038
52	12.5479	12.5561	11.8205	12.0932
53	12.4087	12.4120	11.7151	11.9753
54	12.2623	12.2596	11.6041	11.8498
55	12.1087	12.0987	11.4879	11.7163
56	11.9474	11.9291	11.3647	11.5743
57	11.7780	11.7507	11.2340	11.4230
58	11.6005	11.5629	11.0965	11.2624
59	11.4144	11.3663	10.9506	11.0917

TAV. 4 - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione diretta immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

età	di vecchiaia o anz.ta		di invalidita	
	M	F	M	F
60	11.2185	11.1600	10.7958	10.9101
61	11.0131	10.9441	10.6316	10.7170
62	10.7988	10.7198	10.4577	10.5134
63	10.5744	10.4853	10.2742	10.2982
64	10.3406	10.2400	10.0802	10.0718
65	10.0963	9.9847	9.8756	9.8345
66	9.8428	9.7186	9.6607	9.5864
67	9.5836	9.4429	9.4356	9.3279
68	9.3205	9.1597	9.1995	9.0590
69	9.0530	8.8697	8.9531	8.7806
70	8.7819	8.5739	8.6976	8.4937
71	8.5057	8.2719	8.4334	8.1993
72	8.2220	7.9638	8.1609	7.8986
73	7.9321	7.6513	7.8806	7.5932
74	7.6377	7.3359	7.5936	7.2842
75	7.3405	7.0213	7.3010	6.9734
76	7.0401	6.7060	7.0029	6.6622
77	6.7383	6.3939	6.7014	6.3523
78	6.4368	6.0880	6.4003	6.0476
79	6.1335	5.7895	6.0977	5.7491
80	5.8279	5.4980	5.7932	5.4570
81	5.5229	5.2118	5.4895	5.1705
82	5.2211	4.9287	5.1884	4.8888
83	4.9215	4.6533	4.8897	4.6149
84	4.6295	4.3860	4.5987	4.3492
85	4.3431	4.1279	4.3134	4.0929
86	4.0600	3.8792	4.0315	3.8460
87	3.7880	3.6397	3.7607	3.6084
88	3.5201	3.4087	3.4941	3.3795
89	3.2658	3.1870	3.2411	3.1598
90	3.0283	2.9741	3.0052	2.9490
91	2.7898	2.7685	2.7682	2.7456
92	2.5717	2.5693	2.5519	2.5486
93	2.3591	2.3732	2.3413	2.3549
94	2.1401	2.1772	2.1245	2.1613
95	1.9090	1.9729	1.8956	1.9597
96	1.6510	1.7473	1.6399	1.7371
97	1.4171	1.4759	1.4096	1.4692
98	1.0830	1.1078	1.0795	1.1046
99	0.5385	0.5385	0.5385	0.5385

TAV. 5 - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per coniuge (vedova o vedovo) di iscritto solo o con orfani che acquisisca una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

età	vedovi/e soli		vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
20	7.9119	11.1410	11.9879	13.1538
21	7.7035	11.2319	11.8850	13.1287
22	7.5276	11.4363	11.7827	13.1156
23	7.3969	11.6326	11.6841	13.1083
24	7.3284	11.8106	11.7005	13.1531
25	7.3462	11.9709	11.5052	13.0756
26	7.4851	12.1142	11.4319	13.0565
27	7.7332	12.2413	11.4880	13.0884
28	7.9694	12.3528	11.4323	13.0535
29	8.1929	12.4494	11.4843	13.0743
30	8.4028	12.5319	11.3145	12.9767
31	8.5987	12.6008	11.1403	12.8722
32	8.7801	12.6568	11.1895	12.8800
33	8.9466	12.7005	11.2329	12.8817
34	9.0980	12.7325	11.0531	12.7622
35	9.2341	12.7533	10.8673	12.6343
36	9.3549	12.7635	10.7927	12.5678
37	9.4605	12.7634	10.5974	12.4251
38	9.5509	12.7536	10.6237	12.4034
39	9.6262	12.7343	10.4181	12.2463
40	9.6869	12.7058	10.3134	12.1383
41	9.7331	12.6686	10.1994	12.0212
42	9.7651	12.6228	10.0959	11.9195
43	9.7833	12.5688	9.8622	11.7268
44	9.7881	12.5064	9.8508	11.6731
45	9.7799	12.4363	9.8310	11.6138
46	9.7591	12.3584	9.8034	11.5490
47	9.7262	12.2729	9.7681	11.4788
48	9.6815	12.1796	9.7255	11.4032
49	9.6256	12.0789	9.5523	11.2338
50	9.5588	11.9709	9.3940	11.0828
51	9.4816	11.8555	9.3307	10.9905
52	9.3945	11.7327	9.2611	10.8929
53	9.2979	11.6026	9.1856	10.7899
54	9.1923	11.4650	8.8717	10.5170
55	9.0780	11.3199	8.7831	10.4017
56	8.9557	11.1674	8.6893	10.2809
57	8.8254	11.0075	8.4848	10.0814
58	8.6879	10.8399	8.3800	9.9484
59	8.5435	10.6645	8.2709	9.8097

(a) Riferito al vedovo/a

TAV. 5 - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per coniuge (vedova o vedovo) di iscritto solo o con orfani che acquisisca una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

età/a	vedovi/e soli		vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
60	8.3926	10.4814	8.0506	9.5880
61	8.2356	10.2903	7.9321	9.4366
62	8.0729	10.0911	7.6060	9.1710
63	7.9047	9.8835	7.5382	9.0057
64	7.7316	9.6675	7.4074	8.8340
65	7.5538	9.4426	7.2739	8.6556
66	7.3717	9.2086	7.3717	9.2086
67	7.1855	8.9653	7.1855	8.9653
68	6.9955	8.7119	6.9955	8.7119
69	6.8018	8.4482	6.8018	8.4482
70	6.6047	8.1733	6.6047	8.1733
71	6.4044	7.8883	6.4044	7.8883
72	6.2008	7.5998	6.2008	7.5998
73	5.9938	7.3094	5.9938	7.3094
74	5.7833	7.0177	5.7833	7.0177
75	5.5691	6.7268	5.5691	6.7268
76	5.3338	6.4352	5.3338	6.4352
77	5.1003	6.1468	5.1003	6.1468
78	4.8729	5.8640	4.8729	5.8640
79	4.6514	5.5876	4.6514	5.5876
80	4.4351	5.3170	4.4351	5.3170
81	4.2239	5.0511	4.2239	5.0511
82	4.0179	4.7886	4.0179	4.7886
83	3.8176	4.5323	3.8176	4.5323
84	3.6234	4.2826	3.6234	4.2826
85	3.4353	4.0400	3.4353	4.0400
86	3.2533	3.8047	3.2533	3.8047
87	3.0778	3.5770	3.0778	3.5770
88	2.9080	3.3571	2.9080	3.3571
89	2.7443	3.1421	2.7443	3.1421
90	2.5860	2.9363	2.5860	2.9363
91	2.4324	2.7369	2.4324	2.7369
92	2.2824	2.5428	2.2824	2.5428
93	2.1338	2.3516	2.1338	2.3516
94	1.9827	2.1593	1.9827	2.1593
95	1.8225	1.9589	1.8225	1.9589
96	1.6399	1.7371	1.6399	1.7371
97	1.4096	1.4692	1.4096	1.4692
98	1.0795	1.1046	1.0795	1.1046
99	0.5385	0.5385	0.5385	0.5385

(a) Riferito al vedovo/a

TAV. 6 - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per orfani minorenni che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

età(a)	orfani soli		due o più orfani	
	M	F	M (a)	F (a)
1	10.8280	10.8583	11.2574	11.2594
2	10.6932	10.7015	10.9795	10.9808
3	10.4120	10.4199	10.6775	10.6789
4	10.1088	10.1162	10.3544	10.3558
5	9.7828	9.7899	10.0086	10.0101
6	9.4330	9.4397	9.6385	9.6401
7	9.0580	9.0650	9.2425	9.2442
8	8.6567	8.6638	8.8188	8.8206
9	8.2271	8.2343	8.3655	8.3673
10	7.7673	7.7745	7.8804	7.8823
11	7.2753	7.2822	7.3614	7.3634
12	6.7489	6.7553	6.8061	6.8081
13	6.1855	6.1915	6.2119	6.2140
14	5.5826	5.5883	5.5762	5.5783
15	4.9375	4.9428	4.8960	4.8981
16	4.2475	4.2522	4.1683	4.1704
17	3.5096	3.5131	3.3899	3.3918
18	2.7200	2.7222	2.5572	2.5587
19	1.8748	1.8758	1.8748	1.8758
20	0.9698	0.9698	0.9698	0.9698

(a) Riferito all'orfano minore

TAV. 7 - FONDO GENERALE - PENSIONE BASE

Per superstiti inabili che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

età	M	F	età	M	F
20	9.6272	10.8256	60	8.7222	10.4674
21	9.8335	10.9934	61	8.5681	10.2830
22	10.0197	11.1462	62	8.4045	10.0884
23	10.1843	11.2863	63	8.2311	9.8816
24	10.3319	11.4147	64	8.0473	9.6639
25	10.4614	11.5328	65	7.8538	9.4359
26	10.5700	11.6395	66	7.6518	9.1976
27	10.6577	11.7330	67	7.4398	8.9495
28	10.7248	11.8122	68	7.2195	8.6922
29	10.7697	11.8781	69	6.9923	8.4266
30	10.7923	11.9334	70	6.7601	8.1538
31	10.7942	11.9811	71	6.5243	7.8748
32	10.7796	12.0230	72	6.2864	7.5912
33	10.7531	12.0580	73	6.0477	7.3041
34	10.7171	12.0862	74	5.8090	7.0148
35	10.6742	12.1080	75	5.5709	6.7246
36	10.6272	12.1228	76	5.3338	6.4349
37	10.5778	12.1316	77	5.1003	6.1464
38	10.5273	12.1359	78	4.8729	5.8636
39	10.4779	12.1364	79	4.6514	5.5872
40	10.4300	12.1326	80	4.4351	5.3165
41	10.3833	12.1245	81	4.2239	5.0506
42	10.3373	12.1118	82	4.0179	4.7880
43	10.2899	12.0935	83	3.8176	4.5316
44	10.2391	12.0689	84	3.6234	4.2818
45	10.1844	12.0370	85	3.4353	4.0389
46	10.1253	11.9971	86	3.2533	3.8034
47	10.0611	11.9484	87	3.0778	3.5754
48	9.9914	11.8900	88	2.9080	3.3550
49	9.9160	11.8213	89	2.7443	3.1421
50	9.8344	11.7422	90	2.5860	2.9363
51	9.7453	11.6518	91	2.4324	2.7369
52	9.6548	11.5551	92	2.2824	2.5428
53	9.5608	11.4511	93	2.1338	2.3516
54	9.4622	11.3391	94	1.9827	2.1593
55	9.3580	11.2184	95	1.8225	1.9589
56	9.2470	11.0887	96	1.6399	1.7371
57	9.1283	10.9492	97	1.4096	1.4692
58	9.0015	10.7996	98	1.0795	1.1046
59	8.8663	10.6392	99	0.5385	0.5385

TAV. 8 - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione diretta immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

eta	di vecchiaia o anz.ta		di invalidita	
	M	F	M	F
20			18.5486	19.8660
21			19.2034	20.2904
22			19.7999	20.6653
23			20.3248	20.9882
24			20.7812	21.2572
25			21.1586	21.4740
26			21.4560	21.6413
27			21.6737	21.7603
28			21.8184	21.8336
29			21.8961	21.8680
30			21.9154	21.8711
31			21.8892	21.8506
32			21.8271	21.8109
33			21.7355	21.7513
34			21.6210	21.6732
35			21.4899	21.5794
36			21.3460	21.4708
37			21.1919	21.3492
38			21.0298	21.2169
39			20.8592	21.0730
40	22.9250	22.8165	20.6837	20.9196
41	22.6615	22.5482	20.5009	20.7550
42	22.3903	22.2716	20.3136	20.5809
43	22.1108	21.9863	20.1176	20.3948
44	21.8229	21.6921	19.9128	20.1981
45	21.5263	21.3889	19.6961	19.9883
46	21.2216	21.0769	19.4721	19.7653
47	20.9083	20.7558	19.2389	19.5286
48	20.5865	20.4258	18.9968	19.2777
49	20.2559	20.0866	18.7415	19.0124
50	19.9175	19.7385	18.4824	18.7336
51	19.5707	19.3812	18.2133	18.4403
52	19.2157	19.0144	17.9377	18.1374
53	18.8526	18.6381	17.6545	17.8243
54	18.4810	18.2521	17.3629	17.5005
55	18.1014	17.8565	17.0637	17.1660
56	17.7133	17.4517	16.7549	16.8207
57	17.3168	17.0379	16.4363	16.4638
58	16.9119	16.6148	16.1089	16.0958
59	16.4986	16.1837	15.7711	15.7160

TAV. 8 - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione diretta immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

età	di vecchiaia o anz.ta		di invalidita	
	M	F	M	F
60	16.0756	15.7441	15.4227	15.3243
61	15.6441	15.2965	15.0633	14.9200
62	15.2050	14.8429	14.6933	14.5056
63	14.7575	14.3816	14.3133	14.0800
64	14.3028	13.9122	13.9223	13.6445
65	13.8402	13.4364	13.5212	13.2002
66	13.3719	12.9535	13.1107	12.7477
67	12.9025	12.4659	12.6914	12.2882
68	12.4346	11.9766	12.2628	11.8224
69	11.9678	11.4870	11.8268	11.3517
70	11.5033	10.9987	11.3849	10.8780
71	11.0394	10.5112	10.9384	10.4031
72	10.5730	10.0250	10.4880	9.9287
73	10.1064	9.5423	10.0348	9.4571
74	9.6418	9.0651	9.5804	8.9897
75	9.1815	8.5980	9.1266	8.5287
76	8.7249	8.1388	8.6737	8.0760
77	8.2744	7.6922	8.2244	7.6331
78	7.8321	7.2614	7.7833	7.2048
79	7.3952	6.8472	7.3480	6.7918
80	6.9632	6.4488	6.9181	6.3936
81	6.5396	6.0637	6.4966	6.0091
82	6.1272	5.6888	6.0858	5.6369
83	5.7248	5.3293	5.6849	5.2801
84	5.3383	4.9852	5.3002	4.9387
85	4.9650	4.6573	4.9287	4.6136
86	4.6019	4.3451	4.5674	4.3043
87	4.2577	4.0481	4.2250	4.0102
88	3.9239	3.7651	3.8930	3.7300
89	3.6109	3.4964	3.5820	3.4641
90	3.3217	3.2410	3.2950	3.2116
91	3.0355	2.9968	3.0109	2.9703
92	2.7762	2.7625	2.7539	2.7389
93	2.5262	2.5340	2.5064	2.5134
94	2.2720	2.3078	2.2548	2.2903
95	2.0076	2.0749	1.9930	2.0605
96	1.7182	1.8215	1.7063	1.8106
97	1.4607	1.5228	1.4528	1.5156
98	1.1028	1.1285	1.0992	1.1252
99	0.5385	0.5385	0.5385	0.5385

TAV. 9 - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

Per coniuge (vedova o vedovo) di iscritto solo o con orfani che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

eta(a)	vedovi/e soli		vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
20	11.1243	18.9227	16.9204	20.9852
21	10.8498	19.1038	16.7096	20.9474
22	10.6330	19.4705	16.5035	20.9517
23	10.4907	19.8127	16.3168	20.9644
24	10.4462	20.1121	16.3568	21.0641
25	10.5321	20.3702	16.0055	20.9278
26	10.7951	20.5890	15.9061	20.8960
27	11.2138	20.7702	16.0470	20.9424
28	11.6096	20.9153	15.9767	20.8589
29	11.9806	21.0263	16.1011	20.8679
30	12.3248	21.1049	15.8322	20.6671
31	12.6412	21.1528	15.5646	20.4543
32	12.9287	21.1718	15.6674	20.4178
33	13.1868	21.1635	15.7546	20.3645
34	13.4149	21.1294	15.4734	20.1134
35	13.6128	21.0712	15.1898	19.8503
36	13.7807	20.9901	15.0833	19.6799
37	13.9189	20.8875	14.7913	19.3930
38	14.0280	20.7647	14.8201	19.2744
39	14.1083	20.6228	14.5127	18.9638
40	14.1610	20.4628	14.3424	18.7155
41	14.1869	20.2859	14.1596	18.4545
42	14.1868	20.0927	13.9918	18.2152
43	14.1618	19.8845	13.6520	17.8578
44	14.1132	19.6615	13.5936	17.6709
45	14.0420	19.4250	13.5195	17.4739
46	13.9494	19.1755	13.4306	17.2674
47	13.8366	18.9137	13.3279	17.0517
48	13.7049	18.6399	13.2124	16.8272
49	13.5552	18.3548	12.9282	16.4844
50	13.3889	18.0592	12.6666	16.1687
51	13.2072	17.7534	12.5171	15.9196
52	13.0110	17.4377	12.3580	15.6632
53	12.8016	17.1125	12.1901	15.3999
54	12.5801	16.7783	11.7363	14.9381
55	12.3474	16.4353	11.5507	14.6599
56	12.1047	16.0840	11.3586	14.3756
57	11.8526	15.7247	11.0426	14.0065
58	11.5923	15.3576	10.8377	13.7095
59	11.3248	14.9830	10.6283	13.4071

(a) Riferito al vedovo/a

TAV. 9 - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

Per coniuge (vedova o vedovo) di iscritto solo o con orfani che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

età	vedovi/e soli		vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
60	11.0507	14.6012	10.3003	13.0191
61	10.7710	14.2123	10.0820	12.7051
62	10.4865	13.8166	9.6909	12.2606
63	10.1977	13.4141	9.4647	11.9350
64	9.9054	13.0052	9.2369	11.6047
65	9.6103	12.5897	9.0081	11.2696
66	9.3129	12.1678	9.3129	12.1678
67	9.0138	11.7395	9.0138	11.7395
68	8.7133	11.3046	8.7133	11.3046
69	8.4119	10.8631	8.4119	10.8631
70	8.1099	10.4146	8.1099	10.4146
71	7.8076	9.9609	7.8076	9.9609
72	7.5052	9.5109	7.5052	9.5109
73	7.2025	9.0664	7.2025	9.0664
74	6.8997	8.6284	6.8997	8.6284
75	6.5964	8.1993	6.5964	8.1993
76	6.2726	7.7769	6.2726	7.7769
77	5.9560	7.3662	5.9560	7.3662
78	5.6515	6.9694	5.6515	6.9694
79	5.3585	6.5873	5.3585	6.5873
80	5.0760	6.2184	5.0760	6.2184
81	4.8032	5.8614	4.8032	5.8614
82	4.5404	5.5142	4.5404	5.5142
83	4.2877	5.1800	4.2877	5.1800
84	4.0452	4.8588	4.0452	4.8588
85	3.8129	4.5507	3.8129	4.5507
86	3.5904	4.2556	3.5904	4.2556
87	3.3778	3.9734	3.3778	3.9734
88	3.1741	3.7040	3.1741	3.7040
89	2.9793	3.4438	2.9793	3.4438
90	2.7925	3.1971	2.7925	3.1971
91	2.6126	2.9605	2.6126	2.9605
92	2.4382	2.7324	2.4382	2.7324
93	2.2665	2.5097	2.2665	2.5097
94	2.0933	2.2880	2.0933	2.2880
95	1.9111	2.0596	1.9111	2.0596
96	1.7063	1.8106	1.7063	1.8106
97	1.4528	1.5156	1.4528	1.5156
98	1.0992	1.1252	1.0992	1.1252
99	0.5385	0.5385	0.5385	0.5385

(a) Riferito al vedovo/a

TAV. 10 - FONDI SPECIALI - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

Per orfani minorenni che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

età(a)	orfani soli		due o più orfani	
	M	F	M (a)	F (a)
	14.5628	14.6064	14.8664	14.8704
2	14.2093	14.2225	14.3259	14.3285
3	13.6639	13.6762	13.7591	13.7616
4	13.0977	13.1092	13.1737	13.1763
5	12.5110	12.5218	12.5691	12.5717
6	11.9040	11.9141	11.9449	11.9475
7	11.2764	11.2865	11.3003	11.3030
8	10.6282	10.6381	10.6348	10.6376
9	9.9586	9.9684	9.9477	9.9505
10	9.2672	9.2767	9.2382	9.2410
11	8.5532	8.5620	8.5057	8.5085
12	7.8159	7.8239	7.7495	7.7522
13	7.0545	7.0619	6.9686	6.9713
14	6.2683	6.2751	6.1624	6.1651
15	5.4565	5.4627	5.3301	5.3327
16	4.6186	4.6239	4.4708	4.4733
17	3.7538	3.7577	3.5838	3.5860
18	2.8608	2.8632	2.6683	2.6698
19	1.9385	1.9395	1.9385	1.9395
20	0.9855	0.9855	0.9855	0.9855

(a) Riferito all'orfano minore

TAV. 11 - FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

Per superstiti inabili che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

età	M	F	età	M	F
20	14.9691	18.0122	60	11.5698	14.5779
21	15.3116	18.3138	61	11.2634	14.1985
22	15.6130	18.5822	62	10.9869	13.8095
23	15.8714	18.8212	63	10.6802	13.4050
24	16.0943	19.0325	64	10.3630	12.9965
25	16.2803	19.2191	65	10.0370	12.5771
26	16.4257	19.3788	66	9.7039	12.1497
27	16.5312	19.5093	67	9.3625	11.7157
28	16.5980	19.6092	68	9.0152	11.2764
29	16.6249	19.6808	69	8.6643	10.8333
30	16.6126	19.7289	70	8.3123	10.3882
31	16.5647	19.7590	71	7.9612	9.9430
32	16.4890	19.7740	72	7.6130	9.4995
33	16.3930	19.7727	73	7.2692	9.0595
34	16.2812	19.7553	74	6.9308	8.6246
35	16.1580	19.7225	75	6.5985	8.1964
36	16.0277	19.6740	76	6.2726	7.7764
37	15.8930	19.6113	77	5.9560	7.3656
38	15.7563	19.5373	78	5.6515	6.9688
39	15.6204	19.4529	79	5.3585	6.5866
40	15.4858	19.3578	80	5.0760	6.2177
41	15.3521	19.2519	81	4.8032	5.8606
42	15.2182	19.1348	82	4.5404	5.5134
43	15.0807	19.0051	83	4.2877	5.1790
44	14.9371	18.8621	84	4.0452	4.8577
45	14.7864	18.7045	85	3.8129	4.5493
46	14.6280	18.5315	86	3.5904	4.2540
47	14.4614	18.3423	87	3.3778	3.9715
48	14.2860	18.1361	88	3.1741	3.7017
49	14.1017	17.9126	89	2.9793	3.4438
50	13.9082	17.6720	90	2.7925	3.1971
51	13.7038	17.4138	91	2.6126	2.9605
52	13.4972	17.1459	92	2.4382	2.7324
53	13.2859	16.8673	93	2.2665	2.5097
54	13.0680	16.5772	94	2.0933	2.2880
55	12.8426	16.2750	95	1.9111	2.0596
56	12.6081	15.9610	96	1.7063	1.8106
57	12.3637	15.6344	97	1.4528	1.5156
58	12.1093	15.2951	98	1.0992	1.1252
59	11.8447	14.9431	99	0.5385	0.5385

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.

Sono state predisposte undici distinte tabelle di coefficienti attuariali, differenziate per maschi e femmine, che fanno riferimento alle seguenti possibili connotazioni del richiedente la ricongiunzione della propria posizione previdenziale presso i Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM.

Le tabelle 1M e 1F devono essere usate per l'iscritto attivo (maschio o femmina) che chieda la ricongiuzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE.

Le tabelle 2M e 2F devono essere usate per l'iscritto attivo che chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE al reddito.

Le tabelle 3M e 3F devono essere usate per l'iscritto attivo che chieda la ricongiunzione ad uno dei FONDI SPECIALI dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (Fondo generici, Fondo ambulatoriali e Fondo specialisti esterni).

Per l'iscritto di condizione attiva il coefficiente per il calcolo della riserva matematica è quello situato all'incrocio della riga corrispondente all'età dell'interessato, alla data di presentazione della domanda, con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioè, sia dell'anzianità posseduta che di quella ricongiunta.

La tabella 4 (M e F) deve essere usata per l'iscritto che chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisisca immediatamente una pensione diretta (di vecchiaia o di invalidità) ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

La tabella 5 (M e F) deve essere usata per il coniuge dell'iscritto, solo o con orfani, il quale chieda ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisisca una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

La tabella 6 (M e F) deve essere usata per gli orfani minorenni di iscritto i quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisiscano una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

La tabella 7 (M e F) deve essere usata per i superstiti inabili di iscritto i quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisiscano una pensione diretta ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

La tabella 8 (M e F) deve essere usata per l'iscritto, che chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisisca immediatamente una pensione diretta ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

La tabella 9 (M o F) deve essere usata per il coniuge di iscritto, solo o con orfani, il quale chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisisca una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

La tabella 10 (M o F) deve essere usata per gli orfani minorenni di iscritto il quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisiscano una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

La tabella 11 (M o F) deve essere usata per i superstiti inabili di iscritto il quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisiscano una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione già in atto.

Nei casi di cui alle tabelle comprese fra la tabella 4 e la tabella 11, ovvero si tratti di un solo avente diritto, il coefficiente da adottare è quello indicato in tabella in rapporto all'età ed al sesso dell'interessato.

Nel caso, invece, di gruppi superstiti formati da due o più aventi diritto, il coefficiente da adottare è il seguente:

nel caso di coniuge superstite con orfani: quello corrispondente all'età del coniuge superstite;

nel caso di orfani minorenni (senza coniuge superstite): quello corrispondente all'età dell'orfano più giovane;

nel caso di due o più collaterali inabili o di entrambi i genitori: quello corrispondente all'età di ciascuno in rapporto alla propria maggior quota di pensione.

Per quanto concerne l'uso delle tabelle valgono le seguenti osservazioni di carattere generale:

A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto della operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato effettuando la differenza tra la pensione calcolata con gli elementi (contributivi e reddituali) acquisiti dopo e prima del perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione.

B) L'età dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata in valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

C) L'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero quelle pari o superiori.

D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'età e dell'anzianità determinate nei modi illustrati nei precedenti punti *B)* e *C)*, nella tabella corrispondente al sesso del ricongiungente.

E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto *A)* per il coefficiente di cui al punto *D)* operando un arrotondamento alle mille lire.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CRISTOFORI

93A2632

DECRETO 2 aprile 1993.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edificatrice 64», in Milano, e scioglimento della stessa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 1970, con il quale la società cooperativa edilizia «Edificatrice 64», con sede in Milano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Guido Prosperetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le note del 27 febbraio 1971 e del 22 aprile 1981, con le quali veniva sollecitato il commissario liquidatore a relazionare circa lo stato della procedura;

Considerato che a tutt'oggi il predetto dott. Guido Prosperetti, non ha mai relazionato circa lo stato della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto di quanto comunicato con verbale ispettivo del 15 gennaio 1993 dall'ispettore incaricato circa la inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

Ravvisata l'opportunità di non procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore per l'inesistenza di poste attive e passive;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guido Prosperetti è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edificatrice 64», con sede in Milano.

Art. 2.

La società cooperativa edilizia «Edificatrice 64», con sede in Milano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2630

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;

Visto il proprio decreto n. 100114 in data 21 gennaio 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, con godimento 1° febbraio 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo.

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° febbraio 1993, di cui al decreto ministeriale del 21 gennaio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 febbraio 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° febbraio 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100114 del 21 gennaio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 210.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 21 gennaio 1993, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 97 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 21 gennaio 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993
Registro n 7 Tesoro, foglio n. 258

93A2678

DECRETO 6 febbraio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1992, 11 gennaio 1993 e 21 gennaio 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993-1998, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione di buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993-1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 95,25.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare

alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993-1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 febbraio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 febbraio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993-1998. Dette operazioni avranno inizio il 17 febbraio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 180 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 260

93A2681

DECRETO 6 febbraio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1992, 11 gennaio 1993 e 21 gennaio 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993-1996;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993-1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993-1996, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993-1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 96,55.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993-1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 febbraio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 febbraio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993-1996. Dette operazioni avranno inizio il 17 febbraio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 180 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 259

93A2682

DECRETO 11 febbraio 1993.

Emissione di certificati del Tesoro in ECU, triennali, con godimento 22 febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 10,30% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di tre anni con inizio il 22 febbraio 1993 e scadenza il 22 febbraio 1996.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti crediti nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituiti presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 17 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 22 febbraio 1993.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione concertata del giorno 17 febbraio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 22 febbraio 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lira/ECU del giorno 17 febbraio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lira/ECU del giorno 18 febbraio 1993, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto del 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 22 febbraio 1996 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 22 febbraio di ciascun anno a partire dal 1994 e sino al 1996. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 22 febbraio di ciascun anno dal 1994 al 1996.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 262

93A2680

DECRETO 11 febbraio 1993.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 24 febbraio 1993 e scadenza 24 febbraio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 501;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, al tasso d'interesse del 10,70% annuo lordo, al prezzo base di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 24 febbraio 1993, e scade il 24 febbraio 1994.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, con indicazione di prezzo base.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 24 febbraio 1994, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 22 febbraio 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 22 febbraio 1994.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura di 100 per ogni 100 ECU di capitale nominale. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non può essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 19 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionalmente dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 24 febbraio 1993, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione concertata del giorno 19 febbraio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 24 febbraio 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione concertata del giorno 19 febbraio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione concertata del giorno 22 febbraio 1993, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto ministeriale 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 261

93A2683

DECRETO 15 marzo 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata triennale, con godimento 22 febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato da ultimo dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 100205 in data 11 febbraio 1993, concernente l'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), per l'importo di nominali 500 milioni di ECU, al tasso di interesse del 10,30%, con inizio il 22 febbraio 1993 e scadenza 22 febbraio 1996, interamente assegnati;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'11 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 40.084 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU con godimento 22 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (CTE), con godimento 22 febbraio 1993, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di ECU.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia , devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 19 marzo 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 24 marzo 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 22 febbraio 1993 al giorno del versamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione concertata del giorno 19 marzo 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto dell'11 febbraio 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 24 marzo 1993.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla quotazione concertata lira/ECU dei giorni 19 e 22 marzo 1993 rilevate con le modalità indicate nel citato decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992 rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 263

93A2679

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 aprile 1993.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il proprio decreto emanato in data 11 marzo 1992 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro: COSTA

93A2668

DECRETO 27 aprile 1993.

Integrazione all'elenco di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992 concernente le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1992 con il quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1992);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che prevede la possibilità di inserire nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto altre patologie per le quali sia accertato che possono trovare un reale beneficio dalle cure termali;

Viste le relazioni scientifiche prodotte dagli stabilimenti termali interessati;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Rutenuto di accogliere l'orientamento del predetto Consiglio;

Ritenuto di integrare il predetto elenco delle patologie;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 agosto 1992, sono aggiunte le seguenti voci:

1) calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;

2) postumi di flebopatie di tipo cronico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: COSTA

93A2667

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 marzo 1993.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese distributrici di carburante per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 marzo 1993, n. 75, recante conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, con il quale viene disposta per gli anni 1992 e 1993 ed entro i limiti degli stanziamenti appositamente previsti, la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il secondo comma del citato art. 8, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il compito di fissare l'ammontare del credito da attribuire per ciascun litro di carburante erogato, sulla base del volume erogato nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale in data 4 giugno 1992 con il quale è stato fissato l'ammontare del credito d'imposta a valere per l'anno 1992;

Vista la necessità di stabilire l'ammontare del credito d'imposta di cui sopra per l'anno 1993;

Decreta:

Articolo unico

1. L'ammontare del credito d'imposta di cui alle premesse da attribuire alle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, è fissato nella misura di L. 2,9 per litro erogato nell'anno 1992, a valere per l'anno d'imposta 1993, con un massimo di L. 29.000.000 qualunque sia stato l'erogato. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. All'onere relativo al presente decreto, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante imputazione al cap. 3531 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro delle finanze
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1993
Registro n. 5 Industria, foglio n. 95

93A2676

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 22 aprile 1993.

Integrazione all'allegato *A* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, recante attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E PER GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva comunitaria numero 89/48/CEE per il riconoscimento in Italia dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali con durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 1993 con il quale si attribuisce delega di funzioni al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dall'art. 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 183, in virtù del quale per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di ragioniere e perito commerciale è richiesto in Italia il possesso di un diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

Considerato che i predetti requisiti sono quelli stessi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 per il riconoscimento in Italia dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea;

Considerato per altro che nell'allegato *A* di cui al decreto legislativo n. 115/1992 non figura la professione di «ragioniere e perito commerciale»;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'integrazione del predetto allegato *A*;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *A* del decreto legislativo n. 115/1992, tra le professioni vigilate dal Ministero di grazia e giustizia, dopo la professione «Consulente del lavoro», è inserita la professione «Ragioniere e perito commerciale».

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro: CIAURRO

93A2631

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per gli anni 1991-1993 nelle regioni interessate all'obiettivo n. 2 relativo all'iniziativa comunitaria STRIDE.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il Fondo medesimo;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione c(92) 1463 del 6 luglio 1992 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha concesso un contributo per il finanziamento di un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria STRIDE nelle regioni italiane interessate all'obiettivo n. 2 del citato regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunità europea in tale contesto, ammontanti circa a lire 6,721 miliardi di lire, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti;

Vista la proposta formulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria STRIDE, richiamata in premessa, riguardano lo sviluppo delle capacità regionali in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, relative a dette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 7,809 miliardi di lire per l'anno 1993, è assicurato per 6,177 miliardi di lire con le risorse di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e per 1,632 miliardi di lire con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati.

4. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni interessate contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1993 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore delle medesime regioni indicate nell'allegato alla predetta delibera.

6. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

7. Le regioni effettueranno i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni, può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni interessate.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

ALLEGATO

PROGRAMMA STRIDE

SPESA NAZIONALE PUBBLICA PER GLI INTERVENTI 1991-1993 NELLE REGIONI INTERESSATE ALL'OBIETTIVO 2

REGIONI	Spesa pubblica nazionale (in miliardi di lire) Legge n 183/87	Regione Altri EE PP	Totale
Veneto	1,035	0,259	1,294
Toscana	1,364	0,340	1,704
Marche	1,206	0,302	1,508
Lazio	0,934	0,232	1,166
Umbria	1,638	0,499	2,137
Totale...	6,177	1,632	7,809

93A2634

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Determinazione degli interventi finanziari da effettuarsi per gli anni 1993 e 1994 a carico del Fondo di rotazione in attuazione dei Programmi integrati mediterranei - seconda fase.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2088 in data 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 1986;

Viste le proprie delibere del 13 febbraio e del 17 dicembre 1986, relative ai PIM;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990, relativa alla rimodulazione dei contributi ai PIM per le regioni del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, recante l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'adozione di procedure per i Programmi integrati mediterranei;

Vista la propria delibera del 30 luglio 1991 concernente l'adozione di procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea;

Viste le decisioni comunitarie del 16 dicembre 1991, recanti la definizione della seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei;

Vista la propria delibera del 31 marzo 1992, inerente le direttive concernenti il finanziamento della quota nazionale pubblica relativa alla seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei;

Considerato che dall'analisi degli stati di avanzamento in termini di impegni e pagamenti, trasmessi dalle regioni al Ministero del tesoro, risulta che, alla data del 31 marzo 1992, soltanto tre programmi su quindici presentavano pagamenti pari ad almeno l'80 per cento delle risorse messe complessivamente a disposizione delle regioni, a livello comunitario ed in ambito nazionale, per la prima fase dei PIM;

Considerata peraltro la necessità di intervenire in favore di tutte le regioni già dal corrente esercizio, a prescindere dai livelli di spesa raggiunti, al fine di una sollecita attuazione dei programmi e di una completa utilizzazione delle risorse comunitarie attribuite all'Italia, risorse che, altrimenti, potrebbero essere decurtate a vantaggio di Stati membri più solleciti;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario, determinando le quote per amministrazioni competenti;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee n. 004315 dell'11 aprile 1991, con la quale viene fissato al 31 dicembre 1993, il termine entro cui le regioni debbono provvedere ad impegnare le risorse destinate alle azioni previste dai PIM, ed al 31 dicembre 1994 — prorogabile su richiesta al 30 giugno 1995 — il termine ultimo entro cui le stesse regioni debbono provvedere ad effettuare i pagamenti in favore dei beneficiari finali delle azioni;

Visto il telex prot. 1626 del 16 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la nota n. 127013 del 24 marzo 1993 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, concernenti le proposte di cofinanziamento nazionale per la seconda fase dei PIM;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio ed alla programmazione economica;

Delibera:

1. L'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, a titolo di confinanziamento nazionale della seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei, viene stabilito in complessivi 681,277 miliardi di lire, sulla base dei criteri indicati nella delibera CIPE del 31 marzo 1992, richiamata in premessa.

2. L'articolazione del finanziamento di cui al comma 1 tra i singoli Programmi e per ciascuno degli anni 1993 e 1994 viene riportata nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. Il fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli esercizi successivi e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario le erogazioni non effettuate in ciascuno dei predetti anni 1993 e 1994.

3. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata mediante un primo anticipo pari al 40 per cento della quota 1993. Per il restante importo si procederà sulla base degli stati di avanzamento dei programmi debitamente certificati dal Presidente della giunta regionale al Fondo di rotazione medesimo.

4. Per i programmi delle regioni del centro-nord che hanno già beneficiato del contributo del Fondo, l'anticipo, di cui al comma 3, verrà erogato in seguito al completo utilizzo delle risorse previste per la prima fase. A tal fine, sono considerate ammissibili le spese cumulativamente effettuate dalle regioni medesime alla data di certificazione, senza distinzione tra prima e seconda fase.

5. La valutazione dello stato di avanzamento complessivo dei programmi viene effettuata sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

6. Le regioni effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre Amministrazioni centrali interessate.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

ALLEGATO

PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI - SECONDA FASE

CONTRIBUTO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/87

(in miliardi di lire)

Programmi	Intervento del Fondo di rotazione 1993	Intervento del Fondo di rotazione 1994	Totale
Abruzzo	13,626	13,626	27,252
Basilicata	15,511	15,512	31,023
Calabria	18,258	18,258	36,516
Campania	10,154	10,153	20,307
Molise	11,102	11,101	22,203
Puglia	11,298	11,299	22,597
Sardegna	19,432	19,432	38,864
Sicilia	19,326	19,326	38,652
Totale Mezzogiorno	118,707	118,707	237,414
Emilia-Romagna	28,712	28,712	57,424
Lazio	34,951	34,952	69,903
Liguria	11,238	11,237	22,475
Marche	31,693	31,693	63,386
Umbria	31,392	31,392	62,784
Toscana	63,113	63,112	126,225
Acquacoltura	(20,833)	(20,833)	(41,666)
— Emilia-Romagna	4,247	4,248	8,495
— Veneto	10,942	10,942	21,884
— Friuli-Venezia Giulia	5,644	5,643	11,287
Totale centro nord	221,932	221,931	443,863
Totale generale	340,639	340,638	681,277

(*) Al netto degli interventi afferenti al Fondo-Pesca ed al F.E.A.O.G. - Pesca

93A2635

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Proroga dell'operatività delle delibere adottate dal CIPE in base all'art. 3 della legge 6 aprile 1987, n. 183, negli anni 1990, 1991 e 1992, concernenti definizione e coordinamento degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai

compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Viste le proprie delibere adottate in applicazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, per la programmazione degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario, che si elencano nel deliberato;

Preso atto che le erogazioni previste nelle suddette delibere sono state effettuate negli anni di competenza solo in misura parziale;

Vista la nota n. 100227 del 2 aprile 1992, con la quale il Ministero del tesoro ha chiesto la modifica della tabella di cui alla delibera 31 gennaio 1992, ai fini di una diversa attribuzione delle somme previste per l'attuazione di alcuni regolamenti comunitari agricoli;

Viste le note numeri 101790 del 12 gennaio 1993 e 117391 del 2 marzo 1993, con le quali il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, richiede l'adozione da parte del CIPE di una delibera di proroga di operatività per l'attività del Fondo di rotazione;

Riconosciuta l'opportunità di consentire la prosecuzione delle iniziative attivate nel quadro delle autorizzazioni di cui alle succitate delibere, anche ai fini di mobilitare tempestivamente i corrispondenti finanziamenti comunitari, nonché di provvedere alle modifiche richieste dal Ministero del tesoro;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le amministrazioni statali e regionali, le province autonome, nonché il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono autorizzati ad utilizzare nel 1993 e negli anni successivi, le risorse finanziarie indicate dalle sottoelencate delibere CIPE nei limiti stabiliti nelle stesse per ciascuna amministrazione:

delibera 15 marzo 1990 (allegato *A*: regolamenti agricoli);

delibera 30 luglio 1991 (come modificata nei termini di cui al punto 4 della presente delibera: regolamenti agricoli);

delibera 2 agosto 1991: (allegato *D*: regolamenti agricoli);

delibera 31 gennaio 1992: (tabella *D*: regolamenti agricoli);

delibera 12 agosto 1992: regolamenti agricoli;

delibera 30 dicembre 1992: regolamenti agricoli;

delibera 25 marzo 1992: regolamenti pesca;

delibera 30 maggio 1991: regolamento n. 2052/88 obiettivo 1;

delibera 20 dicembre 1991: regolamento n. 2052/88 obiettivo 2;

delibera 30 luglio 1991: regolamento n. 328/88 Resider;

delibera 25 marzo 1992: regolamento n. 2052/88 obiettivo 5b;

delibera 31 gennaio 1992: regolamento n. 4254/88 Fondo sociale europeo;

delibera 20 novembre 1992: regolamento n. 4254/88 Fondo sociale europeo;

delibera 25 marzo 1992: art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, trattato CECA;

delibera 12 agosto 1992: piano d'azione a favore delle biblioteche.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, nell'anno 1993 e negli anni successivi, le erogazioni non effettuate negli anni 1990, 1991 e 1992 a favore delle regioni e province autonome nonché degli altri operatori pubblici e privati di cui alle delibere riportate al punto 1.

3. Il Fondo di rotazione è, altresì, autorizzato a proseguire, nell'anno 1993 e negli anni successivi, i pagamenti relativi agli interventi di cui alle delibere del 4 dicembre 1990 e del 26 novembre 1991, riferiti alla regione Calabria.

4. La tabella della delibera 30 luglio 1991, relativa alla definizione, per l'esercizio 1991, degli interventi da effettuarsi in agricoltura con il concorso comunitario, già modificata con delibera 31 gennaio 1992, è sostituita dall'allegata tabella *A* che forma parte integrante della presente delibera.

5. Le amministrazioni responsabili relazioneranno al CIPE entro il 30 giugno p.v. relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle sopraelencate delibere, evidenziando eventuali disfunzioni e cause di ritardo; tale adempimento verrà ripetuto entro il 30 aprile di ogni anno.

Roma, 26 marzo 1993

Il presidente delegato: ANDREATTA

TABELLA *A*

LEGGE N. 183/1987: FONDO DI ROTAZIONE E FABBISOGNI REGIONALI E NAZIONALI DI CASSA PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE NEL 1991

(milioni di lire)

Regioni	797/85 2052/88	355/77	1204/82	1094/88 1609/89 4115/88	1401/86	270/79 2052/88	3529/86	1360/78	1654/86	3528/86	1859/82	1035/72	456/80 776/85 777/85	458/80	2392/86	Totale
Valle d'Aosta	2.727				1.091		1.000									4.818
Piemonte	23.191	3.480			5.454		2.345	179					(1) 986			35.635
Liguria	4.023	495			0			92	1.000							5.610
Lombardia	18.355	1.939			5.454		489			305						26.542
P.A. Bolzano	3.011	395			2.982					265						6.653
P.A. Trento	4.375	441			2.909			142		96						7.963
Friuli-V.G.	3.762	1.088			1.746			60								6.656
Veneto	14.206	1.614			4.364		379	2.872		813						24.248
Emilia-R.	18.185	2.148					127	327		146						20.933
Toscana	11.934	2.009					1.283	1.249	-				(2) 308			16.783
Umbria	5.273	604						546								6.423
Marche	6.376	1.110					76									7.562
Lazio	7.387	1.476							7.000				(3) 50			15.913
Abruzzo	9.706	1.722						219								11.647
Molise	4.176	0					253									4.429
Campania	0	852					579									1.431
Puglia	18.185	693	4.500				253	3.276								26.907
Basilicata	8.348	2.585	1.000				216	492		375						13.016
Calabria	7.387	790	9.500					546								18.223
Sicilia	0	556	15.000										(4) 334			15.890
Sardegna	8.393	1.003														9.396
Tot. Regioni	179.000	25.000	30.000	0	24.000	0	7.000	10.000	8.000	2.000	0	0	1.678		0	286.678
M.A.F.				500		30.000					5.900	5.000		2.000	10.000	53.400
F. Rotazione	8.900	25.000		115.000									322			149.222
Totale	187.900	50.000	30.000	115.500	24.000	30.000	7.000	10.000	8.000	2.000	5.900	5.000	2.000	2.000	10.000	489.300

(1) Regione Piemonte - Regolamento n. 456/80: 188 milioni - Regolamento n. 776/85: 798 milioni.
(2) Regione Toscana - Regolamento n. 777/85: 308 milioni.
(3) Regione Lazio - Regolamento n. 456/80: 50 milioni.
(4) Regione Sicilia - Regolamento n. 456/80: 127 milioni - Regolamento n. 777/85: 207 milioni.

93A2636

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi da effettuarsi per gli anni 1992 e 1993 in relazione ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989 relativa alla proposta italiana di programma per le zone colpite da declino industriale, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2);

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1990 concernente l'applicazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987, relativa al sopra menzionato obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88;

Vista la propria delibera in data 26 novembre 1991 concernente la rettifica relativa alla regione Liguria della citata delibera del 4 dicembre 1990;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1991 concernente una modifica di rimodulazione finanziaria della citata delibera del 4 dicembre 1990;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Visti i programmi operativi regionali approvati dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone colpite da declino industriale per il periodo 1992/1993;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunità in tale contesto, ammontanti complessivamente a circa 229,023 miliardi di lire a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1992/1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che allo scopo di armonizzare l'intervento finanziario del Fondo di rotazione con quello delle Comunità europee, occorre modulare in due distinte quote annuali il predetto contributo del Fondo medesimo;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento, per le zone in declino industriale, quali risultano dai quadri comunitari di sostegno e riprese nei relativi programmi operativi, riguardano: lo sviluppo ed il potenziamento delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il turismo, l'ambiente ed il ripristino di siti industriali degradati, la diffusione dell'innovazione tecnologica nonché le strutture di sostegno delle attività economiche. Nell'ambito delle singole azioni previste sui programmi operativi si dovrà privilegiare il cofinanziamento dei progetti collegati funzionalmente ad un programma globale di interventi — anche nel quadro di intese Stato-Regione — e caratterizzati da un maggior impatto occupazionale sia diretto che indotto.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, relative a dette linee di intervento, sono riportate per ciascuna regione, nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 319,562 miliardi di lire, è assicurato per lire 67,041 miliardi con le risorse di cui all'art. 15 della legge n. 317/1991, per lire 68,654 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 183,867 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. L'intervento del Fondo viene stabilito in termini di cassa in lire 86,226 miliardi per l'esercizio 1993 ed in lire 97,641 miliardi per l'esercizio 1994. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli esercizi successivi e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate in ciascuno dei predetti anni 1993 e 1994.

5. Fermo restando il riferimento alle singole annualità del programma, la quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni interessate effettueranno i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

8. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese industriali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa al Fondo di rotazione, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 317/1991, la somma di lire 67,041 miliardi; i trasferimenti ai beneficiari finali del contributo nazionale e comunitario saranno effettuati dal Fondo di rotazione, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

ALLEGATO

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 - OBIETTIVO 2

Azioni in favore delle P.M.I. industriali
di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Regioni	Fondo di rotazione Legge n. 317/91 1993	Legge n. 183/87 1994	Totale
Lombardia	2,884	0,492	3,376
Umbria	3,236	0,552	3,788
Toscana	14,512	21,470	16,982
Liguria	13,756	2,342	16,098
Piemonte	19,302	3,286	22,588
Veneto	5,954	1,014	6,968
Lazio	—	—	—
Marche	7,397	1,259	8,656
Valle D'Aosta	—	—	—
Totale	67,041	11,415	78,456

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 - OBIETTIVO 2

Azioni di competenza regionale
(in miliardi di lire)

Regioni	Fondo di rotazione Legge n. 183/87 1993	1994	Regione Altri EE.PP.	Totale
Lombardia	3,205	3,205	3,848	10,258
Umbria	8,291	8,291	5,852	22,434
Toscana	13,675	13,675	11,860	39,210
Liguria	10,835	10,835	11,263	32,933
Piemonte	26,237	26,237	19,638	72,112
Veneto	5,245	5,245	4,205	14,695
Lazio	4,806	4,806	3,132	12,744
Marche	8,928	8,928	6,372	24,228
Valle D'Aosta	5,004	5,004	2,484	12,492
Totale	86,226	86,226	68,654	241,106

93A2637

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 4 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale.

Art. 2. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta specializzandi.

Art. 3. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria, e il dipartimento di produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

anatomia;

fisiopatologia;

approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale;

anatomia patologica;

elemento di diritto pubblico e di diritto veterinario,

ed inoltre un corso opzionale.

II Anno:

biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;

malattie infettive ed infestive;

metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte;

microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;

legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari,

ed inoltre un corso opzionale.

III Anno:

ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina;

vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova,

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionli saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 6. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 7. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 marzo 1993

Il rettore

93A2641

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici-cittadini di Stati membri della Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 72, all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», è aggiunta la scuola di specializzazione in nefrologia.

Dopo l'art. 269 e, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti gli articoli dal 270 al 277 relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia, come segue:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 270. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 271. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 272. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata».

Art. 273. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 274. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;

b) struttura e funzione normale;

c) immunogenetica;

d) struttura e funzione patologica;

e) diagnostica;

f) terapia sostitutiva;

g) nefrologia clinica;

h) nefrologia pediatrica.

Art. 275. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica:

informatica medica;

statistica medica e metodologia epidemiologica.

Struttura e funzione normale:

anatomia e fisiologia umana;

bilancio idro-elettrico ed equilibrio acido-base;

funzione endocrina del rene;

embriologia.

Genetica ed immunologia applicata alla metodologia:

immunologia;

immunologia dei trapianti;

genetica medica;

consultorio genetico.

Struttura e funzione patologica:

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;

patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

Diagnostica:

patologia clinica;

anatomia e istologia patologica;

radiologia;

medicina nucleare;

microbiologia clinica.

Terapia sostitutiva:

tecniche sostitutive artificiali;

trapianto renale.

Nefrologia clinica:

nefrologia sperimentale;

medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);

medicina interna;

nefrologia I (nefropatie glomerulari);

nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);

urologia medica;

insufficienza renale acuta;

insufficienza renale cronica;

dietetica di interesse nefrologico;

farmacologia e tossicologia;

nefrologia geriatrica;

emergenze in nefrologia;

affezioni urologiche di interesse nefrologico.

Nefrologia pediatrica:

nefrologia clinica in età pediatrica;

insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;

nefropatie congenite ed ereditarie;

nutrizione e accrescimento;

terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 276. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idroelettronico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Genetica ed immunologia (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idrosalino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	ore	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I	»	160

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Genetica ed immunologia (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 277. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ospedale S. Eugenio;

complesso Columbus.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il rettore: GARACI

93A2639

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative del 25 novembre 1992, con la quale è stata approvata la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore universitario di ruolo della prima fascia;

Vista la conforme delibera del senato accademico in data 30 novembre 1992;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione in data 14 dicembre 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 17 febbraio 1993, prot. n. 45, in merito all'ampliamento dell'organico di un posto convenzionato di professore universitario di ruolo della prima fascia;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Presso la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative è istituito, a decorrere dall'anno accademico 1992-93 e per la durata di anni venti, un posto convenzionato di ruolo della prima fascia per l'insegnamento di finanza anziendale.

Pertanto nella tabella 1 (art. 46), concernente i posti di professore universitario di ruolo della prima fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative è modificato da otto + due a otto + tre.

Al presente decreto è annessa in allegato la convenzione tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., la Fondazione delle provincie lombarde, il comitato direttivo agenti di cambio Borsa valori e l'editrice il Sole 24 Ore S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 marzo 1993

Il rettore: BAUSOLA

93A2640

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 aprile 1993, n. 7.

Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese - Decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette
Al comando generale della guardia di finanza
e, per conoscenza:
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Alla direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo

1. *Premessa.*

Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore (30 settembre 1992), un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Con decreto del Ministro delle finanze del 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge in esame sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni recate nel decreto-legge e nel relativo decreto di attuazione con la presente circolare si forniscono precisazioni e chiarimenti in merito alle disposizioni medesime.

2. *Ambito soggettivo di applicazione.*

I soggetti passivi dell'imposta sono quelli indicati nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 394 e precisamente:

a) i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, che siano residenti nel territorio dello Stato;

b) i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*, del citato T.U.I.R., cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del T.U.I.R., cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che siano titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi;

d) le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del T.U.I.R., residenti nel territorio dello Stato;

e) le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività produttiva di reddito di impresa secondo quanto previsto dall'art. 51 del T.U.I.R.;

f) le persone fisiche non residenti nonché le società e gli enti di ogni tipo di cui all'art. 87, comma 1, lettera *d)*, del T.U.I.R., che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Conseguentemente, restano esclusi dall'imposizione sul patrimonio netto i soggetti non ricompresi nell'elenco di cui sopra, come, ad esempio, i fondi comuni di investimento in valori mobiliari, le Società di investimento a capitale variabile (SICAV), i Gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Sono altresì esclusi gli enti non commerciali per le attività istituzionalmente svolte nonché i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R.

3. *Ambito oggettivo dell'imposta.*

3.1. Soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

A) - Base imponibile e criteri generali.

Per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria non per effetto di opzione, ad esclusione degli enti non commerciali, l'oggetto dell'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge e dell'art. 2 del decreto di attuazione, dal patrimonio netto così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

L'esclusione dell'utile dell'esercizio dal computo del «patrimonio netto» trova il suo fondamento nella natura del tributo di cui trattasi che colpisce il patrimonio dell'impresa e non il reddito.

Per converso, nella determinazione del patrimonio netto si tiene conto delle perdite dell'esercizio, che incidono su di esso immediatamente in senso negativo. Al riguardo, si precisa che, ai fini di cui trattasi, la perdita d'esercizio va determinata in ogni caso senza tener conto dell'imposta patrimoniale.

Il riferimento al bilancio, operato dalla norma citata, implica l'assunzione, come base imponibile, del patrimonio determinato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 2424 del codice civile.

Nell'art. 2 del decreto di attuazione sono individuate le principali voci che compongono il patrimonio imponibile:

1) capitale sottoscritto — ancorchè non versato — tenuto conto che la parte non versata costituisce un credito della società nei confronti dei soci iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale o fondo di dotazione o fondo patrimoniale. Pertanto, rileva a tal fine il momento in cui gli azionisti assumono l'obbligo del versamento,;

2) versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, restando esclusi, per converso, i finanziamenti dei soci che costituiscono debiti per la società anche se per essi non sono dovuti interessi;

3) riserve da sovrapprezzo delle azioni o quote o interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;

4) riserve da rivalutazione iscritte in bilancio in base a specifiche disposizioni di legge come, ad esempio, legge 19 marzo 1983, n. 72, legge 29 dicembre 1990, n. 408 e legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi comprese quelle delle imprese assicuratrici di cui all'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

5) riserva legale, riserva statutaria, riserve da definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie (come ad esempio quelle costituite per effetto dell'art. 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, dell'art. 15 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, dell'art. 33 legge 30 dicembre 1991, n. 413) ed altre riserve, fatto salvo quanto sarà esposto in prosieguo per gli ammortamenti anticipati.

Tenuto conto che l'art. 62, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, che ha sostituito l'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, non convertito, ha soppresso il comma 3-*bis* — aggiunto all'art. 1 del decreto-legge n. 394 del 1992 dalla relativa legge di conversione — fanno parte del patrimonio netto delle imprese i fondi in sospensione di imposta per il loro intero ammontare e cioè al lordo delle imposte latenti in essi contenute. Pertanto, rientrano tra tali fondi anche quelli costituiti con utili in sospensione di imposta, come ad esempio, quelli di cui agli articoli 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e 55, comma 3, del T.U.I.R.;

6) riserva per azioni proprie in portafoglio;

7) riserve vincolate al reinvestimento come ad esempio quelle relative al reinvestimento in Valtellina, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 102, o nel Mezzogiorno;

8) utili (e perdite) di precedenti esercizi riportati a nuovo;

9) perdita dell'esercizio.

Rientrano tra le poste che concorrono a formare il patrimonio netto anche quelle iscritte in bilancio a titolo di avanzo di fusione.

Non concorre alla determinazione del patrimonio netto il disavanzo di fusione in quanto tale, tenuto conto che lo stesso, se nel bilancio non è stato imputato al conto economico, costituisce una posta dello stato patrimoniale destinata ad essere incorporata nel valore degli elementi dell'attivo.

Relativamente alle società di persone e alle imprese individuali, in mancanza di una specifica disciplina relativa alla distribuzione degli utili, si ritiene che gli utili stessi, ad esclusione di quelli dell'esercizio, concorrono alla determinazione del patrimonio netto fino a che non sia intervenuta la loro percezione da parte degli aventi diritto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto di attuazione, non si comprendono nel patrimonio netto i fondi iscritti in bilancio per la copertura di specifici oneri o passività e quelli che costituiscono poste rettificative dell'attivo come ad esempio, il fondo imposte e tasse, il fondo rischi di cambio, il fondo trattamento di fine rapporto, i fondi operazioni e concorsi a premio, il fondo rischi su crediti, il fondo svalutazioni titoli, il fondo ammortamenti tecnici, il fondo ammortamenti finanziari, le riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'art. 103, comma 1, del T.U.I.R.

Concorrono alla formazione del patrimonio netto i fondi destinati a copertura di oneri generici, come ad esempio, il fondo rischi diversi, il fondo oneri futuri, il fondo oscillazioni valori, il fondo speciale di garanzia istituito in adempimento dell'art. 23 del regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, il fondo spese impreviste, il fondo rinnovo impianti, il fondo rinnovo magazzino.

Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta evidente l'opportunità che i fondi siano indicati in bilancio con classificazioni idonee a chiarirne la natura di passività o di componenti del patrimonio netto.

L'art. 2, comma 2, del decreto di attuazione prevede, inoltre, che non si comprendono nel patrimonio netto le riserve per ammortamenti anticipati di cui all'art. 67, comma 3, del T.U.I.R. Ciò, ovviamente, per la parte di esse che corrisponde alla quota di ammortamento civilistico ancora da effettuare.

B) Casi particolari.

Qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale, occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo di imposta.

Anche nel caso in cui manchi un bilancio regolarmente approvato, essendo scaduti i termini entro i quali l'ordinario bilancio di esercizio doveva essere approvato, occorre assumere, ai fini di che trattasi, gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo di imposta.

Per quanto riguarda le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1, così come modificato dalla legge di conversione, è diminuito delle somme destinate alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Pertanto, atteso lo specifico riferimento fatto dalla norma all'art. 12 della legge n. 904 del 1977, l'esclusione dal patrimonio netto riguarda solo quelle somme destinate alle riserve di cui alla predetta legge n. 904 del 1977, per le quali è vietata la possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Per effetto della disposizione recata dal comma 3-*ter*, aggiunto all'art. 1 del decreto-legge dalla relativa legge di conversione, si comprende nel patrimonio netto degli enti creditizi il valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza.

Trattasi di passività irredimibili ovvero rimborsabili previo il consenso della Banca d'Italia che possono essere ricomprese nel patrimonio di vigilanza, nei limiti stabiliti dalla medesima Banca d'Italia, per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate e sempreché il relativo contratto preveda le condizioni espressamente fissate dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 302.

Per converso, l'art. 6, comma 3, del decreto di attuazione, al fine di evitare una doppia imposizione, ha stabilito che per i soggetti che erogano le somme di cui al richiamato art. 2 del decreto legislativo n. 302 il patrimonio netto è diminuito dell'ammontare delle somme stesse.

Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge, così come modificato dalla legge di conversione, nell'intento di evitare in linea di principio duplicazione di imposta, stabilisce che per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti che sono essi stessi soggetti all'imposta di cui trattasi, il patrimonio netto è diminuito del minore importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote — comprensivo dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto — iscritto nel bilancio della partecipante e quello corrispondente alla percentuale di possesso applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente a quello della società o ente partecipante relativo all'ultimo esercizio chiuso entro il termine di chiusura dell'esercizio della società o ente partecipante ovvero, in mancanza del bilancio, dagli elementi desumibili dalle relative scritture contabili della società o ente partecipato.

Si ricorda che il patrimonio netto della società partecipata deve essere assunto, ai sensi dell'art. 6 del decreto di attuazione che rinvia all'art. 2 dello stesso decreto, al netto dell'utile dell'esercizio della società medesima.

Tenuto conto delle disposizioni recate dal decreto-legge e dal decreto di attuazione che ai fini della diminuzione di cui sopra fanno riferimento al patrimonio netto, si precisa che essa non si rende applicabile nel caso in cui la società partecipata determini la base imponibile per il pagamento dell'imposta di cui trattasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge.

Nel caso in cui i titoli siano stati depositati nel sistema di amministrazione accentrata «Monte Titoli», il periodo minimo di possesso può essere provato da una idonea documentazione del soggetto depositario (estratto conto, attestazione etc.) nella quale l'ammontare di ciascuna partecipazione sia indicato per quantità di titoli.

Ove la società partecipata abbia esercitato la facoltà, prevista dall'art. 5 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, di non distribuire ai soci i titoli rappresentativi delle azioni, il periodo di possesso va individuato con riferimento all'iscrizione nel libro dei soci. Infine, nel caso di partecipazioni costituite da fondi di dotazione conferiti ad enti soggetti all'imposta sul patrimonio netto, il periodo di possesso va determinato a decorrere dalla data del conferimento.

Nell'ipotesi di negoziazione dei titoli durante il suddetto periodo di tre mesi, si dovrà tener conto solo della partecipazione minima posseduta continuativamente per tutto il periodo di tempo prescritto.

Verificandosi i predetti requisiti, si può procedere alla riduzione del patrimonio netto della società o ente partecipante, secondo quanto sopra specificato, tenendo conto che in tale calcolo non vanno considerate, con riferimento al soggetto partecipato, le eventuali diminuzioni spettanti a quest'ultimo per le partecipazioni da esso eventualmente possedute.

Così ad esempio, nel caso in cui un soggetto *A* possieda una partecipazione iscritta in bilancio per lire 1000, pari al 30% del valore delle azioni emesse da *B*, il cui patrimonio netto è di lire 4000, il valore da portare in diminuzione del patrimonio netto di *A* è pari a lire 1000, in quanto detto importo risulta inferiore a lire 1200 che corriponde al 30% di lire 4000.

Il medesimo comma 4 disciplina, altresì, il caso di possesso indiretto di partecipazioni in società o enti residenti attraverso una società o ente non residente.

In tale ipotesi, infatti, la norma prevede che la società o ente residente possessore alla fine dell'esercizio, da almeno tre mesi della partecipazione, diminuisca il patrimonio netto, da assumere ai fini del calcolo dell'imposta di cui trattasi, del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione nel soggetto non residente e quello corrispondente alla percentuale di possesso indiretto applicata al patrimonio netto della società o ente residente partecipato dal predetto soggetto non residente, risultante dal bilancio approvato anteriormente a quello della società o ente partecipante ovvero, in mancanza del bilancio, dagli elementi desumibili dalle relative scritture contabili della società o ente partecipato.

Così ad esempio, nel caso in cui un soggetto residente *A* possieda una partecipazione iscritta in bilancio per lire 1000, pari al 30% del valore delle azioni emesse da *B* non residente, il quale a sua volta possieda il 50% del valore delle azioni emesse da *C* residente, il cui patrimonio netto è di lire 4000, il valore da portare in diminuzione è pari a lire 600 in quanto detto importo, corrispondente al 15% (30% del 50%) di lire 4000, è inferiore a lire 1000 che è il valore contabile della partecipazione in *B*.

La stessa regola vale, ovviamente, sia nel caso in cui i soggetti non residenti, tramite i quali si partecipa nel soggetto residente, siano più di uno, come nel caso in cui, ad esempio, una società italiana abbia partecipazioni in tre società non residenti le quali, a loro volta, abbiano partecipazioni in una società italiana, sia nel caso di una società italiana (*A*) che abbia partecipazioni in una società non residente, la quale abbia partecipazioni in una società italiana (*B*), che a sua volta abbia partecipazioni in un'altra società italiana.

In quest'ultimo caso la società italiana *A* potrà ridurre il proprio patrimonio netto solo con riferimento al patrimonio netto della società italiana *B* partecipata indirettamente.

Lo stesso criterio di cui sopra si applica, altresì, qualora la società partecipata non residente abbia partecipazioni in più società italiane nel senso che per la riduzione complessiva del patrimonio netto della società italiana occorre applicare la citata regola relativamente a ciascuna delle società indirettamente controllate.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto di attuazione, la percentuale di diminuzione è calcolata indipendentemente dalla composizione del patrimonio della società o ente non residente.

È appena il caso di precisare che, tenuto conto del carattere antielusivo della norma che lo ha stabilito, il requisito minimo temporale del possesso delle azioni, quote o titoli similari, deve sussistere anche nei confronti dei soggetti non residenti tramite i quali si ha la partecipazione del soggetto residente.

Ai fini della diminuzione del patrimonio netto nei casi di possesso di partecipazioni, come sopra specificato, si tiene conto anche delle azioni sottoscritte — per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nel limite del diritto medesimo — nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio con riferimento al quale l'imposta è applicata, ma, in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio medesimo.

Infatti, in tal caso, non si tratta di azioni detenute da meno di tre mesi, tenuto conto che per la determinazione della data dell'acquisto di dette azioni occorre far riferimento a quella della partecipazione originaria già posseduta.

Tale indirizzo, peraltro, è conforme a quello espresso in materia di disciplina della tassazione delle plusvalenze conseguite dalla cessione di partecipazioni sociali, con circolare ministeriale n. 16 del 10 maggio 1985, con riferimento all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 ribadito nelle successive circolari n. 22 del 22 ottobre 1990 e n. 14 dell'11 aprile 1991, emanate con riferimento alla tassazione dei c.d. «capital gains» di cui all'art. 81 del T.U.I.R.

Con riferimento a quanto disposto con il citato art. 6, comma 3, del decreto di attuazione relativamente alle passività irredimibili, si precisa che, ai fini della riduzione del patrimonio netto del soggetto partecipante, il patrimonio netto dell'ente creditizio partecipato va assunto al netto delle passività irredimibili.

L'art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge in esame, prevede che per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1.

In sostanza, la norma consente anche in sede di prima applicazione, che i soggetti che possiedono azioni titoli similari o quote di partecipazioni in società o enti soggetti all'imposta patrimoniale, riducano il proprio patrimonio netto del valore delle partecipazioni, così come sopra precisato, anche se il soggetto partecipato non abbia pagato l'imposta sul patrimonio in quanto, ad esempio, detto soggetto abbia chiuso il bilancio in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 394.

Tuttavia, anche in tale ipotesi, ai fini della deduzione di cui trattasi deve sussistere il requisito del possesso da almeno tre mesi alla chiusura dell'esercizio.

3.2 Enti non commerciali e soggetti in regime di contabilita semplificata.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge, per i soggetti imprenditori individuali che esercitano attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate — ancorchè sia stata esercitata l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria, — e per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, l'imposta di cui trattasi si applica sull'ammontare della somma del valore delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del T.U.I.R., determinato ai sensi delle norme medesime, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti.

In relazione a quanto sopra si precisa che deve tenersi conto dei beni ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti.

Con riferimento ai beni immobili, al fine di stabilire il loro carattere strumentale, occorre far riferimento all'art. 40 comma 2, del T.U.I.R., secondo cui si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore e quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sempreché, relativamente alle imprese individuali e agli enti non commerciali, i predetti immobili siano indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del T.U.I.R., nel registro dei beni ammortizzabili.

Sono rilevanti, anche ai fini dell'imposta patrimoniale, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore alla data del 31 dicembre 1991 che non hanno formato oggetto di estromissione ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 413 del 1991, indipendentemente dalla loro iscrizione nelle predette scritture.

Secondo quanto precisato dall'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

I soggetti esonerati dalla redazione del bilancio, tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, nonché gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, possono, tuttavia, determinare l'imposta secondo i criteri di cui all'art. 1 del decreto-legge e cioè assumendo come base imponibile il patrimonio netto risultante dal bilancio, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

Relativamente agli enti non commerciali, la determinazione dell'imposta secondo i citati criteri di cui all'art. 1 è, inoltre, subordinata alla tenuta della contabilità separata per le attività commerciali esercitate.

In proposito, va tenuto presente che la facoltà di avvalersi dei criteri di cui all'art. 1 comporta l'obbligo di applicazione di tali criteri anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

Infine è appena il caso di rilevare che per la qualificazione degli enti non commerciali ai fini dell'imposta sul patrimonio netto valgono gli stessi criteri previsti per le imposte sui redditi.

4. *Imposta dovuta e criteri di imputazione.*

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge stabilisce che l'imposta di cui trattasi si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

In caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o delle società, l'imposta si applica con riferimento a ciascun periodo di imposta intermedio compreso fra l'inizio e la chiusura della liquidazione, ancorché il reddito ad essi relativo sia determinato in via provvisoria.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge, nel caso di possesso di partecipazioni in altre società o enti, l'imposta dovuta non può comunque essere inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto risultante dal bilancio, al netto dell'utile di esercizio — senza tener conto delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute — o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge, l'imposta non è dovuta se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila.

Per espressa previsione normativa l'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e, nel caso in cui il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, l'imposta stessa va ragguagliata alla durata di detto periodo.

Il ragguaglio va effettuato in relazione al numero dei mesi di durata del periodo di imposta, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a quindici giorni.

Il predetto ragguaglio non va operato nei confronti delle imprese individuali per le quali l'imposta va applicata con riferimento al patrimonio netto, ovvero agli elementi indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge, esistenti alla chiusura del periodo di imposta.

Inoltre, l'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge, prevede che per il periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, l'imposta dovuta può essere imputata alle riserve preesistenti, fermo restando che il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta va assunto al lordo dell'imposta stessa.

L'art. 13 del decreto di attuazione prevede, altresì, la facoltà di effettuare l'anzidetta imputazione anche alla chiusura dell'esercizio in cui viene eseguito il versamento dell'imposta consentendo, pertanto, di effettuare l'imputazione anche con riferimento alle riserve eventualmente costituite nel corso del periodo d'imposta 1992.

Con riferimento a tale previsione si rileva che, in mancanza di una specifica regolamentazione in merito alle riserve alle quali effettuare detta imputazione, è facoltà del soggetto interessato utilizzare, nel rispetto degli obblighi civilistici, qualsiasi riserva, ivi compresi i fondi di rivalutazione e quelli di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 ovvero del T.U.I.R.

Si fa presente, peraltro, che anche se l'imputazione dell'imposta, in assenza di altre riserve, dovesse essere effettuata a carico di riserve soggette a maggiorazione di conguaglio non si verificherebbe comunque il presupposto per l'applicazione della maggiorazione stessa, tenuto conto che l'operazione non configura una distribuzione di utili.

Nel caso più in generale di imputazione dell'imposta ad un fondo di rivalutazione, ovvero a fondi tassabili solo in caso di distribuzione, premesso che le varie disposizioni in materia prevedono che detti fondi concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti se detti fondi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti, l'imputazione dell'imposta di cui trattasi è irrilevante ai fini fiscali, non potendosi configurare detta imputazione una sorta di distribuzione di utili sia pure indiretta.

Qualora invece l'imputazione avvenga a carico di fondi tassabili in caso di utilizzo (come ad esempio i fondi di cui all'art. 55 del T.U.I.R.), si renderà dovuta l'ordinaria imposizione.

5. *Inapplicabilità dell'imposta.*

Ai sensi del comma 4-*bis*, aggiunto all'art. 2 del decreto-legge, dalla relativa legge di conversione, l'imposta di cui trattasi non si applica agli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del T.U.I.R., titolari di reddito d'impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.

Ai fini di tale inapplicabilità, l'art. 8, comma 1, del decreto di attuazione ha stabilito che essa è condizionata alla distinta evidenziazione dei relativi elementi patrimoniali attivi e passivi nelle scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi (libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili, registro degli acquisti ai fini IVA).

Inoltre, il comma 2 del citato art. 8 del decreto di attuazione ha previsto l'inapplicabilità dell'imposta nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola, sempreché la stessa rientri nei limiti dell'art. 29 del T.U.I.R., indipendentemente dal regime di contabilità adottato.

In sostanza deve trattarsi di:

a) attività diretta alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolti sul terreno che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

L'imposta non è dovuta per espressa disposizione di legge, dai soggetti sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni, ferma restando l'applicazione dell'imposta medesima, ovviamente effettuando il ragguaglio ad anno, relativamente all'esercizio anteriore alla data di inizio di dette procedure concorsuali e a quello successivo alla chiusura delle procedure medesime qualora l'imprenditore abbia ripreso l'attività.

L'imposta non è dovuta, altresì, dai soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi *ex lege* 3 aprile 1979, n. 95, per i quali alla predetta data è cessata l'attività imprenditoriale, essendo iniziata quella che oggettivamente persegue soltanto finalità di liquidazione.

6. *Modalità di dichiarazione.*

Secondo quanto precisato dall'art. 9 del decreto di attuazione il patrimonio netto su cui va applicata l'imposta deve essere dichiarato utilizzando l'apposito modello inserito nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, modello che pertanto va presentato unitamente a quello relativo a detti tributi.

7. *Liquidazione e accertamento dell'imposta.*

L'art. 3, comma 4, del decreto-legge prevede, tra l'altro, che per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta di cui trattasi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

L'art. 10, comma 1, del decreto di attuazione precisa che per la liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione gli uffici delle entrate procedono ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imponibile e della relativa imposta.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta, il comma 2 del citato art. 10 stabilisce che la rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR non spiega automatica efficacia per la determinazione del patrimonio netto.

Detto principio discende dalla diversa natura dei due tributi, avendo per oggetto l'uno il reddito determinato con criteri fiscali, l'altro il patrimonio determinato secondo i criteri civilistici.

Pertanto, le rettifiche dei componenti positivi e negativi di reddito, in quanto non rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa fiscale, non si riverberano sulle poste di bilancio, ancorché la valutazione di dette poste non sia rispondente alle norme fiscali.

Quanto precisato vale, ovviamente, nel caso in cui il patrimonio netto va determinato sulla base delle poste risultanti dal bilancio.

Per i soggetti a contabilità semplificata e per gli enti non commerciali, invece, per i quali l'imposta di cui trattasi si applica sull'ammontare della somma delle rimanenze finali determinate ai sensi degli articoli 59 e 60 del T.U.I.R. e del costo complessivo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 76 del T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti, le rettifiche in aumento di detti componenti ai fini reddituali non possono non rilevare anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta patrimoniale, data l'identità dei criteri applicabili per la determinazione stessa.

Il successivo comma 3 dell'art. 10 stabilisce che l'ufficio può procedere alla rettifica in via analitica del patrimonio netto:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio ovvero, per i soggetti a contabilità semplificata e per gli enti non commerciali, a quelli delle scritture contabili (registro degli acquisti e registro dei beni ammortizzabili) da cui risultano l'ammontare delle rimanenze e il costo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti. Si ha la non corrispondenza, allorchè gli elementi riportati nella dichiarazione del patrimonio netto non siano identici a quelli evidenziati nel bilancio, ovvero alle summenzionate scritture contabili.

Ne deriva che, verificandosi le predette ipotesi, l'ufficio dovrà procedere alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento con l'applicazione delle sanzioni che ne derivano e non ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

b) se non sono state applicate le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge e da 2 a 6 del decreto di attuazione, concernenti i criteri di determinazione della base imponibile da assumere per l'applicazione dell'imposta.

Pertanto, l'ufficio potrà procedere alla rettifica della base imponibile nei casi in cui le voci di bilancio non siano state classificate secondo corretti principi contabili, come, ad esempio, quando una posta di bilancio costituita con utili non sia stata indicata tra le poste di patrimonio netto in quanto considerata fondo per la copertura di specifici oneri o passività, ovvero qualora il contribuente abbia proceduto a diminuire il patrimonio netto del valore di partecipazioni non possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio o tale diminuzione non sia stata correttamente determinata.

Tenuto conto che, in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge, per i soggetti a contabilità semplificata e per gli enti non commerciali la base imponibile su cui si applica l'imposta è costituita, oltre che dalle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del T.U.I.R., dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, si rileva che tali soggetti devono tener conto anche dei beni che pur non risultando nelle scritture contabili sono da considerare strumentali per l'esercizio dell'impresa.

In relazione a quanto sopra, si fa presente che, al fine di stabilire la inclusione o meno delle varie voci nel patrimonio netto, occorre comunque aver riguardo alla loro natura, indipendentemente dalla denominazione che esse assumono in bilancio.

È appena il caso di rilevare che la verifica delle varie poste si rende opportuna essenzialmente nei confronti di quelle imprese i cui bilanci non abbiano avuto il vaglio di qualificati controlli interni o esterni (ad esempio, collegio sindacale, società di revisione, CONSOB, Banca d'Italia, ISVAP, Ministero del tesoro).

Inoltre, ai fini del controllo diretto a stabilire la natura di eventuali poste di incerta classificazione, è utile sottolineare che debbono in ogni caso essere ricomprese nel patrimonio netto le voci che nell'esercizio di origine sono state alimentate con l'utile di esercizio.

Lo stesso art. 10, al comma 4, stabilisce i casi in cui l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo del patrimonio netto sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti:

a) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio.

La disposizione riguarda ovviamente i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, ovvero quelli che hanno optato per la determinazione dell'imposta di cui trattasi sulla base del patrimonio netto.

Nei casi di liquidazione, fusione, trasformazione, scissione in cui manca un bilancio regolarmente approvato, alla dichiarazione dovrà essere allegata la situazione patrimoniale, riferita alla data in cui è stata effettuata una di dette operazioni, dalla quale sono stati desunti gli elementi del netto patrimoniale per il calcolo della relativa imposta;

b) quando, a seguito di accessi, di ispezione e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 risulti dal relativo verbale che non sono state tenute o comunque sono state sottratte all'ispezione il libro giornale o il libro degli inventari ovvero le scritture ausiliarie sistematiche previste dall'art. 14, lettere *a)* e *c)* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa, derivanti da attività diverse da quelle menzionate nel paragrafo 3.2 e per i soggetti a contabilità semplificata, la mancata tenuta o comunque la sottrazione di una o più scritture contabili va riferita al registro dei beni ammortizzabili e al registro degli acquisti tenuto ai fini IVA.

Dalla disposizione innanzi citata consegue che l'Ufficio può procedere all'accertamento induttivo anche quando il soggetto interessato pur avendo tenuto le scritture contabili, ne abbia comunque impedito il controllo.

Inoltre va evidenziato che il ricorso all'accertamento induttivo può essere esercitato anche nel caso in cui dal verbale di ispezione risulti che le irregolarità delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da renderle inattendibili nel loro complesso.

La determinazione induttiva del patrimonio netto, ricorrendone i presupposti, non può, comunque, tradursi in una libera quantificazione di detto patrimonio, così come, la facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, in quanto esistenti, non preclude la possibilità di acquisire da esse tutti gli elementi utili a detta quantificazione.

8. *Sanzioni.*

Come espressamente previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione del patrimonio netto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con l'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione è stato altresì chiarito che ai fini dell'imposta di cui trattasi, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta, se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile, infedele se tali elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

È appena il caso di precisare che, tenuto conto dell'oggetto dell'imposta, le disposizioni innanzi richiamate trovano applicazione se ed in quanto compatibili con la natura dell'imposta medesima.

9. *Versamento dell'imposta.*

L'art. 3, comma 6, del decreto-legge stabilisce che l'imposta sul patrimonio netto delle imprese deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi.

In particolare, le persone fisiche e le società di persone devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o ad un ufficio postale mediante versamento diretto al concessionario, mentre le società di capitale e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, ai sensi del decreto interministeriale 17 dicembre 1992, occorre compilare la delega caratterizzata da grafica di colore nero, approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega di tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando i seguenti codici di pagamento:

codice 32 — imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali — persone fisiche;

codice 33 — imposta sul patrimonio netto delle imprese — società di persone.

Per i versamenti agli uffici postali, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto interministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione p.t. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041 di colore verde scuro, mentre per i versamenti eseguiti in Sicilia dalle persone fisiche e dalle società di persone, vanno utilizzati, rispettivamente, i bollettini di conto corrente n. 8946 di colore blu scuro e n. 3947 di colore rosso.

Per i versamenti al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1992, occorre compilare la distinta Mod. 8, approvata con decreto ministeriale 3 maggio 1991, caratterizzata da grafica di colore giallo, ferma la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre fare riferimento ai seguenti codici-tributo gruppo:

codice 4217 — gruppo 65 — imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche;

codice 3430 — gruppo 65 — imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone;

codice 2415 — gruppo 65 — imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di capitali ed enti.

L'imposta sul patrimonio netto delle imprese deve essere versata con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi per gli anni 1992, 1993 e 1994.

È opportuno segnalare che, ove i coniugi siano titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese ciascuno secondo il proprio patrimonio, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento. Sul modello di delega, invece, deve essere indicato l'anno di imposta di riferimento.

Copia della distinta Mod. 8, rilasciata dal concessionario ovvero l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale o dall'azienda di credito vanno allegate alla dichiarazione dei redditi.

Come previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto di attuazione, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta di cui trattasi, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi contenute negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Infine, come previsto dal successivo comma 3 dello stesso art. 12 del decreto di attuazione, l'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione, gli interessi e le soprattasse sono riscosse mediante ruoli ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: AMATO

93A2700

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 27 aprile 1993, n. **1190.**

Istruzioni per l'accesso ai mutui di cui all'art. 6 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Maggiori oneri di esproprio.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle prefetture

Ai comitati regionali di controllo

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.M.)

All'Associazione nazionale certificatori revisori enti locali

1. PREMESSA

La legge 19 marzo 1993, n. 68 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.

L'art. 6 della citata legge di conversione autorizza il finanziamento dei maggiori oneri per acquisizione aree, mediante l'utilizzo delle risorse, ancora disponibili, stanziate dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458.

La norma di cui all'art. 6 si presenta di non facile lettura sia per i numerosi rinvii alla legislazione preesistente, che costringono l'interprete ad un'attenta opera di coordinamento, sia perché detto compito è reso, talvolta, impossibile dalla contraddittorietà delle disposizioni, sia, infine, perché talune fattispecie prese in considerazione non appaiono sempre aderenti alla articolata disciplina degli espropri.

Per i motivi ora esposti, nonché per le novità introdotte dall'art. 6, laddove ammette ai benefici del finanziamento «i maggiori oneri riconosciuti come debiti fuori bilancio», questo Istituto ha ritenuto opportuno ridefinire, con la presente circolare, le modalità di attuazione della disposizione in esame, riproducendo, per la parte ancora vigente, i contenuti della precedente circolare n. 1174/90 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1990), ed aggiornando i termini ivi previsti.

Le istruzioni che seguono sono articolate su tre parti:

la prima riguarda gli adempimenti e le condizioni di finanziamento, comuni alle due fattispecie contemplate dall'art. 6;

la seconda è dedicata al finanziamento dei maggiori oneri di acquisizione aree, di cui alla legge n. 458/88, come integrata dall'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 415/1989, convertito con modificazioni, in legge n. 38/1990;

la terza contiene la disciplina per la concessione dei prestiti destinati alla copertura dei maggiori oneri riconosciuti come debiti fuori bilancio.

Parte I

ISTRUZIONI COMUNI PER LE DUE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL'ART. 6

1.1. Domande.

a) Termine: il termine per la presentazione delle domande viene fissato dal legislatore a novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge 19 marzo 1993, n. 68 di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.

Considerato che la predetta legge è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1993, le domande devono pervenire entro e non oltre il 21 giugno 1993.

b) Mezzo di trasmissione: le domande documentate, come di seguito specificato, devono essere spedite alla Cassa esclusivamente mediante lettera raccomandata con a.r. Non saranno accettate domande inoltrate con mezzi diversi. In caso di contestazione farà fede il timbro postale.

c) Forma: al fine di addivenire ad una rapida ripartizione proporzionale dei benefici tra gli enti mutuatari in relazione alla disponibilità delle risorse è indispensabile la massima collaborazione degli enti, ai quali si richiede l'invio di documentazione idonea, accuratamente controllata, e priva di carenze, non essendo possibili successive regolarizzazioni.

Poiché l'intervento prevede l'introduzione di nuove fattispecie, soggetti beneficiari e termini, tutti gli enti che hanno trasmesso richieste di mutuo, ai sensi dei precedenti decreti-legge 1992, dovranno dare conferma alle loro richieste (citare numero di posizione del mutuo), e contestualmente integrare, ove necessario, la documentazione già trasmessa.

1.2. Precisazioni procedurali.

a) Sospensione finanziamenti speciali: la Cassa, nel corrente anno, si limiterà a provvedere alla istruttoria delle richieste e, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a ripartire le residue disponibilità del fondo della 458, tra le istanze ritenute ammissibili a mutuo.

Si ricorda, che la formale concessione dei finanziamenti di specie rientra nella sospensione disposta — per tutto il 1993 — dall'art. 1, comma sesto, della legge n. 498/1992. Pertanto gli affidamenti di massima, rilasciati nel corrente anno, potranno essere portati in concessione solo nel prossimo esercizio.

b) Pagamento o deposito maggior onere: il maggiore onere non deve essere stato pagato non potendosi assumere mutui per un debito già estinto. Si chiarisce che al pagamento equivale il deposito che, come è noto, estingue l'obbligazione dell'Ente espropriante nei confronti dell'espropriando.

c) Interessi: non sono ammissibili a mutuo gli interessi maturati sulle somme determinate con gli atti indicati nella parte II, p. 2.

Per la fattispecie di cui alla parte III, è ammissibile a mutuo solo quanto risultante dalla delibera consiliare di accertamento del debito fuori bilancio.

Non sono comunque finanziabili spese di giudizio, notarili o simili.

d) Piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.): si chiarisce che dei predetti piani rientrano nella previsione dell'art. 6 (così come per la legge n. 458) soltanto i maggiori oneri di acquisizione delle aree per la realizzazione dei soli servizi ed infrastrutture (strade, scuole, verde, ecc.) con l'esclusione, dunque, di quelle cedute o date in concessione superficiaria ai privati, alle cooperative, agli istituti autonomi case popolari o ad altri enti pubblici, per la realizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi, i cui maggiori oneri, ovviamente, dovrebbero ricadere sugli anzidetti beneficiari delle stesse aree.

Ricorrendo la fattispecie, pertanto, le attestazioni del segretario di cui agli allegati 2, 4 e 6 relative alla destinazione delle aree, dovranno essere integrate con l'esatta quantificazione dei maggiori oneri di acquisizione delle aree occorse esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Parte II

MAGGIORI ONERI ACQUISIZIONE AREE

2.1. Soggetti: comuni, province e consorzi tra enti locali.

La nuova disposizione aggiunge ai comuni ed alle province già destinatari dei benefici della legge n. 458, come modificata dalla legge n. 38/1990, i consorzi. Considerata la specialità della fattispecie, che si riferisce a debiti pregressi, non si avrà riguardo all'avvenuta trasformazione dei consorzi nella nuova figura delineata dalla legge n. 142/1990, come è di regola per i finanziamenti ordinari (circolare-Cassa n. 1188/93). Per i consorzi disciolti, ai sensi della legge di riforma delle autonomie locali, si ritiene abilitato a richiedere il finanziamento l'ente (comune o provincia), che è subentrato nei rapporti passivi del consorzio estinto e nel cui patrimonio o demanio sia stato trasferito il bene.

L'elencazione degli enti ammessi ai benefici della legge è, chiaramente, tassativa.

2.2. Oggetto.

La nozione di «maggiore onere» presuppone che sia stata regolarmente iniziata una procedura di esproprio o esercitata l'occupazione d'urgenza e coincide con la differenza tra quanto risultante dagli atti sottoindicati e la misura dell'indennità di esproprio determinata con decreto dell'autorità regionale o dell'autorità delegata.

Il finanziamento è finalizzato esclusivamente ad aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono:

perizie di stima emesse ai sensi dell'art. 15 della legge n. 865/1971 (per le regioni a statuto speciale l'ente dovrà citare la norma e l'atto equivalente) notificate, depositate e pubblicate nei modi di rito, non impugnate e divenute definitive al 20 marzo 1993;

transazioni giudiziali o extragiudiziali concluse entro il 20 marzo 1993;

sentenze passate in giudicato o esecutive alla data del 20 marzo 1993 (se si tratta di sentenze non dotate di esecutività ex lege, le stesse dovranno essere provviste della clausola di provvisoria esecuzione);

accordi per la cessione volontaria delle aree conclusi alla data del 20 marzo 1993;

accordi per la cessione volontaria delle aree conclusi in conformità (o nei limiti di cui) alla determinazione contenuta nella relazione del consulente tecnico d'ufficio (nominato dall'organo giudiziario nel corso di procedure contenziose), depositata in cancelleria entro il 20 marzo 1993 e conclusi succesivamente a detta data;

accettazioni al 20 marzo 1993 dell'indennità rideterminata a titolo di conguaglio in conseguenza di precedente accordo concluso sotto il regime della legge.

2.3. Procedura attuativa. Gli enti devono trasmettere la domanda debitamente documentata. Ciò significa che, per l'adesione di massima l'ente deve trasmettere:

a) domanda (come da all. 1) a firma del rappresentante dell'ente;

b) dichiarazione del segretario (all. 2). Si raccomanda, in presenza di maggiori oneri derivanti da più fattispecie (così come elencate al precedente p. 2.2) di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna di esse;

c) documenti giustificativi (in caso di trasmissione di copie si rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma di legge):

copia della perizia di stima emessa dalla C.P.E.;

copia dell'atto di transazione giudiziale o extragiudiziale;

copia del dispositivo della sentenza;

copia dell'atto di accordo sottoscritto dalle parti in data anteriore al 20 marzo 1993;

copia dell'atto di accordo bonario sottoscritto dalle parti in data successiva al 20 marzo 1993 corredato della relazione del C.T.U. depositata al 20 marzo 1993;

copia dell'atto di accettazione dell'indennità rideterminata a titolo di conguaglio.

Sulla base della suddetta documentazione la Cassa provvederà a ripartire il fondo fra tutte le richieste che risultino in regola; si raccomanda, perciò, la massima attenzione in quanto non sarà possibile effettuare un'ulteriore istruttoria.

Per la concessione del mutuo gli Enti beneficiari devono trasmettere:

a) delibera consiliare di assunzione del mutuo, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (allegato 7);

b) dichiarazione del segretario su rispetto delle disposizioni di legge per l'assunzione di mutui;

c) domanda di erogazione corredata del codice fiscale.

L'erogazione del mutuo avverrà automaticamente dopo la concessione, senza ulteriori adempimenti istruttori da parte degli enti beneficiari.

Parte III

MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI COME DEBITI FUORI BILANCIO

3.1. Soggetti: comuni e province.

3.2. Oggetto.

Le difficoltà interpretative, che si sono riscontrate in sede di definizione della procedura di attuazione dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 6, rendono opportune alcune precisazioni.

Si premette, che esula dalla fattispecie in esame, il generico riconoscimento dei debiti fuori bilancio, operato ai sensi del primo comma dell'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 6/1991, che doveva avvenire, a pena di decadenza entro il 15 luglio 1991, per fatti anteriori all'entrata in vigore (13 giugno 1990) della legge n. 142/1990. Ciò in quanto, il riconoscimento dell'esposizione debitoria, secondo la procedura del citato comma, presupponeva che i debiti riconosciuti trovassero copertura finanzaria nel bilancio dell'ente, anche attraverso una rateizzazione in tre esercizi finanziari. Ove non fossero reperibili mezzi in bilancio, il debito avrebbe comportato necessariamente la dichiarazione di dissesto, ex art. 25 della legge n. 144/1989, e sarebbe stato coperto con l'apposito mutuo previsto dallo stesso articolo. Oggetto del finanziamento sono dunque i soli maggiori oneri, che, ai sensi del quarto comma dell'art. 12-*bis* possono essere riconosciuti anche dopo il 15 luglio 1991, ma soltanto per i fatti (successivi al 13 giugno 1990) tassativamente indicati:

sentenze passate in giudicato;

procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità.

Se si considera che, al di fuori dei summenzionati casi, per effetto del combinato disposto dell'art. 23 della legge n. 144/1989 e dell'art. 55 della legge n. 142/1990, gli impegni finanziari assunti, dopo il 13 giugno 1990, senza la relativa copertura, sorgono in capo al funzionario o all'amministratore che li ha autorizzati, le pretese risarcitorie conseguenti a procedure non regolarmente condotte o addirittura «sine titulo» potranno essere riconosciute come debiti fuori bilancio solo se rientranti nella prima fattispecie indicata.

In sintesi, oggetto del finanziamento, per la fattispecie in esame, sono:

A) I maggiori oneri di esproprio - riconosciuti come debiti fuori bilancio - risultanti dalla differenza tra l'indennità definitiva rideterminata con gli atti indicati ai punti *a*) *b*) e *c*) dell'art. 6, e l'indennità originaria determinata dal presidente della giunta regionale o l'autorità delegata.

Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono:

* sentenze passate in giudicato;

* accordi bonari;

* indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, o rideterminate ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, relative ad opere pubbliche.

N.B. — Gli atti sopraindicati si devono riferire a procedure espropriative per opere di pubblica utilità regolarmente condotte.

B) I maggiori oneri — riconosciuti come debiti fuori bilancio — derivanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di risarcimento danni (accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria) e quanto fissato in origine, nel sol caso in cui le pretese risarcitorie siano state accertate con:

* sentenza di condanna passata in giudicato.

N.B. — In questo caso — procedimenti espropriativi non legittimamente condotti o acquisizioni di aree senza titolo — nulla è dovuto per:

* accordi bonari;

* transazioni o altro.

3.3. Procedura attuativa.

Per l'adesione di massima l'ente deve trasmettere:

a) domanda (come da allegato 3 per le procedure espropriative regolari; allegato 5 per procedure illegittime o acquisizioni senza titolo) a firma del rappresentante dell'ente;

b) dichiarazione del segretario (allegato 4 per procedure espropriative regolari: allegato 6 per procedure espropriative illegittime o acquisizioni senza titolo). Si raccomanda, in presenza di maggiori oneri derivanti da più fattispecie di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna di esse;

c) documenti giustificativi, debitamente autenticati (in caso di copie si rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma di legge):

copia della delibera consiliare, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di riconoscimento del maggior onere come debito fuori bilancio ai sensi del quarto comma dell'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 6/1991, alla data del 20 marzo 1993;

copia del dispositivo della sentenza;

copia dell'atto di accordo bonario;

copia della perizia di stima ex art. 15 della legge n. 865/1971.

Per la formale concessione del mutuo e la successiva erogazione, si rinvia a quanto indicato nella seconda parte.

Il direttore generale: FALCONE

ALLEGATO 1

MAGGIORI ONERI AL 20/03/93

Posizione

Alla Cassa depositi e prestiti
Div. XIV
Via Goito, 4
00185 **ROMA**

Oggetto: *Art. 6 D.L. 18/01/93, n. 8 convertito con modificazioni, in L. 19/3/93, n. 68.*

e, p.c. alla REGIONE

Il sottoscritto ....
Sindaco del Comune/Presidente della Provincia/Presidente del Consorzio ....
chiede un mutuo di L. .... per maggiori oneri di esproprio ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18/01/93, n. 8, convertito, con modificazioni in L. 19/03/93, n. 68.
L'importo e' cosi' determinato:

Indennita' di esproprio originaria	Oggetto/Importo	Maggiore onere al 20/03/93
L.	Perizie di stima definitive al 20/03/93 L.	L.
L.	Transazioni giudiziali o stragiudiziali al 20/03/93 L.	L.
L.	Sentenze passate in giudicato o esecutive al 20/03/93 L.	L.
L.	Accordi bonari al 20/03/93 L.	L.
L.	Accordi bonari successivi al 20/03/93 riferiti a C.T.U. anteriori al 20/03/93 L.	L.
L.	Accettazioni al 20/03/93 del conguaglio dovuto ex-lege 385/80 L.	L.
	Totale mutuo	L.

.... **li',** .... **Il Sindaco/Presidente**

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE
Maggiori oneri al 20/3/1993
su procedura espropriativa

Il sottoscritto, in qualita' di Segretario del Comune/Provincia/Consorzio di ....

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

1) che l'opera per la cui realizzazione e' stata acquisita l'area, e' stata dichiarata nei modi di legge di pubblica utilita';

2) che l'indennita' provvisoria di esproprio determinata con decreto del presidente della Giunta Regionale o autorita' delegata ai sensi della L. n. 865/71 e della L. n. 10/77 ammonta a L. .... ,

3) che il maggior onere per l'acquisizione dell'area, escluse le spese di giudizio e notarili, calcolato al 20/3/93 ammonta a L. .... e deriva dal seguente atto:

   ☐ - perizia di stima emessa con la procedura di cui all'art. 15 della legge 865/71 o altra norma equivalente, depositata e pubblicata nei modi di rito, non impugnata e pertanto divenuta definitiva per decorso dei termini in data .... ;

   ☐ - transazione giudiziale o extragiudiziale conclusa il .... ;

   ☐ - sentenza emessa il .... passata in giudicato il .... ;

   ☐ - sentenza emessa il .... esecutiva al .... (se trattasi di sentenza non munita ex-lege di esecutivita', integrare la precedente dichiarazione con la seguente:

      ☐ - la sentenza predetta e' munita di clausola di provvisoria esecuzione;

   ☐ - accordo per la cessione volontaria delle aree concluso il .... ;

   ☐ - accordo per la cessione volontaria delle aree concluso il .... , in conformita' alla determinazione contenuta nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, ammontante a L. .... depositata in Cancelleria il .... ;

   ☐ - accettazione dell'indennita' rideterminata a titolo di conguaglio sottoscritta il .... in conseguenza del precedente accordo concluso il .... sotto il vigore della legge 385/80 con espressa riserva di conguaglio;

4) che le aree sono state destinate alla realizzazione di .... (indicare l'opera pubblica realizzata e se, trattasi di P.E.E.P. o P.I.P., integrare la dichiarazione con la seguente):

   ☐ - che la parte dei maggiori oneri di cui al punto 3), occorsi <u>esclusivamente</u> per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammonta a L. .... ;

5) che l'onere non risulta ancora pagato o depositato, ne' l'Ente ha ottenuto finanziamenti per detto titolo di spesa;

6) che l'area fa attualmente parte del patrimonio o del demanio dell'Ente.

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 3

MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI
COME DEBITI FUORI BILANCIO
Alla data del 20/3/93
su procedura espropriativa

Posizione

Alla Cassa depositi e prestiti
Div. XIV
Via Goito, 4
00185 **ROMA**

Oggetto: *Art. 6 D.L. 18/01/93, n. 8 convertito, con modificazioni, in L. 19/03/93, n. 68.*

e, p.c. alla REGIONE

Il sottoscritto ....
Sindaco del Comune/Presidente della Provincia di ....
chiede un mutuo - ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18/01/93, n. 8 convertito, con modificazioni in L. 19/03/93, n. 68 - di L. .... per maggiori oneri di esproprio riconosciuti ai sensi dell'art. 12 bis, IV comma del D.L. 12/01/91, n. 6, convertito in L. 15/03/91, n. 80.
L'importo e' cosi' determinato:

Indennita' di esproprio originaria	Oggetto/Importo	Maggiore onere al 20/3/93
L.	Sentenze passate in giudicato L.	L.
L.	Accordi bonari L.	L.
L.	Indennita' determinata ai sensi dell'art. 15 della L. 865/71 L.	L.
	Totale mutuo	L.

.... li', ... **Il Sindaco/Presidente**

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE
Maggiori oneri riconosciuti come D.F.B.
al 20/3/93 su procedura regolarmente condotta

Il sottoscritto, in qualita' di Segretario del Comune/Provincia di

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

1) che l'opera per la cui realizzazione e' stata acquisita l'area, e' stata dichiarata nei modi di legge di pubblica utilita';

2) che l'indennita' provvisoria di esproprio determinata con decreto del presidente della giunta regionale o autorita' delegata ai sensi della L. 865/71 ammonta a L.

3) che il maggior onere di esproprio escluse le spese di giudizio e notarili ammonta a L. .... e deriva dal seguente atto:

- ☐ - sentenza emessa il .... passata in giudicato il .... ;
- ☐ - accordo per la cessione volontaria delle aree concluso il ....;
- ☐ - indennita' determinata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 865/71;

4) che i predetti atti sono stati adottati in conformita' alle vigenti disposizioni che regolano la procedura espropriativa;

5) che i maggiori oneri di esproprio sono stati riconosciuti con delibera consiliare n. .... del ... . , esecutiva a tutti gli effetti, come debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 12 bis IV comma del D.L. 12/01/91, n. 6 (delibera anteriore al 20/03/93);

6) che le aree sono state destinate alla realizzazione di .... (indicare l'opera pubblica realizzata e se, trattasi di P.E.E.P. o P.I.P., integrare la dichiarazione con la seguente):

- ☐ - che la parte dei maggiori oneri di cui al punto 3), occorsi esclusivamente per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammonta a L. .... ;

7) che l'onere non risulta ancora pagato o depositato, ne' l'Ente ha ottenuto finanziamenti per detto titolo di spesa;

8) che l'area fa attualmente parte del patrimonio o del demanio dell'Ente.

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 5

MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI
COME DEBITI FUORI BILANCIO
Alla data del 20/3/93
su procedura espropriativa irregolare o acquisizione senza titolo

Posizione

Alla Cassa depositi e prestiti
Div. XIV
Via Goito, 4
00185 **ROMA**

Oggetto: *Art. 6 D.L. 18/01/93, n. 8 convertito, con modificazioni, in L. 19/03/93, n. 68.*

e, p.c. alla REGIONE

Il sottoscritto ....
Sindaco del Comune/Presidente della Provincia di ....
chiede un mutuo - ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18/01/93, n. 8 convertito, con modificazioni in L. 19/03/93, n. 68 - di L. .... per maggiori oneri di àcquisizione aree riconosciuti ai sensi dell'art. 12 bis, IV comma del D.L. 12/01/91, n. 6, convertito in L. 15/03/91, n. 80.
L'importo e' cosi' determinato:

Indennita' originaria	**Oggetto/Importo totale**	**Maggiore onere**
L.	Sentenze passate in giudicato al L.	L.
	Totale mutuo	L.

.... li', ...

Il Sindaco/Presidente

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE
Maggiori oneri riconosciuti come D.F.B.
al 20/3/93
su procedura di esproprio non regolarmente
conclusa o acquisizione senza titolo

Il sottoscritto, in qualita' di Segretario del Comune/Provincia di

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

1) che l'opera per la cui realizzazione e' stata acquisita l'area, e' stata dichiarata nei modi di legge di pubblica utilita';

2) che l'indennita' originaria ammonta a L. .... ;

3) che il maggior onere per l'acquisizione dell'area, escluse le spese di giudizio e notarili ammonta a L. .... e deriva dal seguente atto:

   ☐ - sentenza emessa il .... passata in giudicato il .... ;

4) che i maggiori oneri di acquisizione aree sono stati riconosciuti con delibera consiliare n. del esecutiva a tutti gli effetti, come debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 12 bis, IV comma, del D.L. 12/01/91, n. 6 (delibera anteriore al 20/03/93);

5) che le aree sono state destinate alla realizzazione di .... (indicare l'opera pubblica realizzata e se, trattasi di P.E.E.P. o P.I.P., integrare la dichiarazione con la seguente):

   ☐ - che la parte dei maggiori oneri di cui al punto 3), occorsi esclusivamente per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammonta a L. .... ;

6) che l'onere non risulta ancora pagato o depositato, ne' l'Ente ha ottenuto finanziamenti per detto titolo di spesa;

7) che l'area fa attualmente parte del patrimonio o del demanio dell'Ente.

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 7

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

A) - DELIBERA BASE

VISTO (esposizione dei fatti)

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato ai sensi della legge 19 marzo 1993 n. 68 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8;

2) - il mutuo sara' ammortizzato in 20 annualita' comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione

3) - di impegnarsi a restituire la somma eventualmente recuperata a seguito di esito favorevole di ulteriori fasi di giudizio;

Verbale fatto, letto e sottoscritto

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'

93A2699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 175ª seduta pubblica per il 6 maggio 1993, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

93A2724

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 3 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 3 maggio 1993

Dollaro USA	1481,34
ECU	1823,53
Marco tedesco	932,83
Franco francese	276,73
Lira sterlina	2324,22
Fiorino olandese	830,35
Franco belga	45,36
Peseta spagnola	12,789
Corona danese	242,66
Lira irlandese	2273,41
Dracma greca	6,868
Escudo portoghese	10,096
Dollaro canadese	1166,41
Yen giapponese	13,363
Franco svizzero	1031,57
Scellino austriaco	132,58
Corona norvegese	220,77
Corona svedese	202,29
Marco finlandese	271,56
Dollaro australiano	1047,31

93A2723

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al conservatorio di musica «A. Boito» di Parma ad accettare un'eredità

Con decreto 4 novembre 1977, prot. n 3936/DIV 1ª, del prefetto di Parma, il conservatorio di musica «A. Boito» di Parma, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal defunto M° Mario Zanfi, come da testamento olografo datato 22 gennaio 1975, pubblicato per atto del dott. Mario Mazzola, notaio in Torino, repertorio n. 39663 in data 28 gennaio 1977.

93A2649

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune di Gildone e nel compartimento di Torino

Con D.A. n. 424 del 17 aprile 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda della casa cantoniera ed annesso terreno ubicata lungo la strada statale n. 17 al km 239+350 distinta in catasto al foglio n 11, mappali 450, 451 e 51 in agro del comune di Gildone (Campobasso)

Con D A. del 17 aprile 1993, n. 807, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere del compartimento A.N.A.S. di Torino qui sotto indicate:

S S	km ca	Comune	Dati catastali
10	73+187	Castello d'Annone (Asti)	N.C.T = N.C.E.U. = P.ta 1-F.glio 18-P lla 331
24	90+200	Cesano Ticinese	Foglio 14 Part. 53
25	53+570	Susa (Torino)	N.C.T. = P ta 1-Foglio 1-P.lla 135 b N.C E U = P.ta 1-F.glio 1-P lla 131
25	58+300	Ciaglione (Torino)	N.C.T = P.ta 2946-Foglio 18-P lla 537 N C.E.U. = P.ta 1-F.glio 18-P.lla 538
25	61+852	Venaus (Torino)	N C T = P ta 1-Foglio 17-P lla 21 N C.E U. = P.ta 1-F glio 17-P lla 21/1062
25	64+657	Venaus (Torino)	N.C T = P.ta 1-Foglio 17-P lla 280 N.C.E U = P ta 1-F.glio 7-P.lla 280
142	26+920	Cattinara (Vercelli)	N C.T. = P.ta 4849-Foglio 27-P lla 277 N C E.U. = P.ta 1408-F.glio 27-P lla 290-291

93A2650

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Udine 18 maggio 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università»
(Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1991)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la lettera *d)*, Discipline igieniche e microbiologiche, al punto 3), dove è scritto: «3) difesa degli alimenti *degli* animali infestanti», si legga: «3) difesa degli alimenti *dagli* animali infestanti»

93A2701

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... **L. 345.000**
- semestrale ... **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... **L. 63.000**
- semestrale ... **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... **L. 193.000**
- semestrale ... **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... **L. 63.000**
- semestrale ... **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... **L. 193.000**
- semestrale ... **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... **L. 664.000**
- semestrale ... **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189